



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.74 del 14 luglio 2012

Consiglio Federale n.1 - Roma, 14 luglio 2012

DELIBERA N.1/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera 321/2012, con la quale è stato individuato il 31 dicembre 2012 quale termine ultimo per la celebrazione delle Assemblee Territoriali elettive relative al quadriennio olimpico 2013-2016;

considerata la nota del 22 giugno 2012 pervenuta dal CONI, con la quale si comunica l'ipotesi di anticipare il percorso di avvicinamento al rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio olimpico 2013-2016 per i vertici delle Federazioni;

ritenuto opportuno programmare le attività propedeutiche alla celebrazione dell'Assemblea Generale Ordinaria per l'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio olimpico 2013-2016;

preso atto che i Consigli Direttivi dei Comitati Regionali del Veneto, Liguria e Lazio hanno già deliberato la data in cui celebrare le Assemblee elettive regionali;

DELIBERA

- di fissare i giorni 20 e 21 ottobre 2012 quale data in cui i Comitati Territoriali dovranno procedere alla celebrazione delle assemblee territoriali elettive e delle elezioni relative ai Delegati in rappresentanza delle società partecipanti ai Campionati regionali per il quadriennio 2013/2016;
- di confermare per i Comitati Regionali Veneto, Liguria e Lazio, le date già deliberate dai rispettivi Consigli Direttivi regionali per la celebrazione delle Assemblee elettive regionali;
- di incaricare la Segreteria Generale di inviare, in data 17 settembre 2012, gli aventi diritto al voto per le elezioni relative ai Delegati in rappresentanza delle società partecipanti ai Campionati regionali.

DELIBERA N.2/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.1 assunta dal Presidente Federale in data 2 luglio 2012, con la quale, stante il rinvio dell'utilizzo del nuovo software gestionale sviluppato appositamente per i Comitati Territoriali, viene prevista, per il solo anno sportivo 2012/2013, l'istituzione dell'Ufficio Tecnico Provinciale nelle province nelle quali era stato

previsto con la delibera n.453 del 9 giugno 2012 l'istituzione dell'Ufficio Tecnico Regionale distaccato;

ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

condivisa l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.1 assunta dal Presidente Federale in data 2 luglio 2012.

DELIBERA N.3/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nuova organizzazione territoriale che porterà i Comitati Regionali ad assumere maggiore importanza, dovuta anche all'acquisizione dell'attività agonistica degli Uffici Tecnici Provinciali che saranno chiusi entro il 30 giugno 2013;

viste le deliberazioni assunte n.325 e 453 dal Consiglio Federale e la n.1 di Presidente che prevedono la chiusura di tutti gli Uffici Tecnici Provinciali al 30 giugno 2013 ad eccezione delle province nelle quali vengono organizzate più di 2000 gare;

considerato che la riorganizzazione dei Comitati Provinciali richiede una serie di attività piuttosto corpose innanzitutto dal punto di vista amministrativo;

visto che il Bilancio 2012 per i Comitati Provinciali riportati in tabella sarà l'ultimo che verrà redatto e che tutte le situazioni patrimoniali a fine anno dovranno essere chiuse e trasferite al Comitato Regionale di competenza;

ravvisata la necessità di garantire una transizione fluida verso la nuova Organizzazione Territoriale;

ritenuto opportuno procedere alla nomina degli attuali Presidenti/Delegati Provinciali come Commissari liquidatori (Commissari ad Acta) dei singoli Comitati Provinciali e che costituiranno il principale interlocutore FIP per la riuscita della riorganizzazione;

DELIBERA

di nominare gli attuali Presidenti/Delegati Provinciali come Commissari liquidatori (Commissari ad Acta) dei singoli Comitati Provinciali riportati in tabella.

Regione	Comitato	Presidente/Delegato
ABRUZZO	CHIETI	Cesidio Di Masso
ABRUZZO	L'AQUILA	Cristiana Sardellone
ABRUZZO	TERAMO	Gaetano Esposito
BASILICATA	MATERA	Luciano Cotrufo
CALABRIA	CROTONE	Egidio Carbone
CALABRIA	VIBO VALENTIA	Maurizio Vaianella
CAMPANIA	CASERTA	Antonio Giannoni
CAMPANIA	SALERNO	Ciro Amato

CAMPANIA	AVELLINO	Eugenio Nevola
CAMPANIA	BENEVENTO	Domenico Consolazio
EM. ROMAGNA	FERRARA	Giorgio Bianchi
EM. ROMAGNA	FORLÌ	Silvano Dal Seno
EM. ROMAGNA	MODENA	Luca Tedeschini
EM. ROMAGNA	PARMA	Massimo Guarenghi
EM. ROMAGNA	PIACENZA	Antonio Galli
EM. ROMAGNA	RAVENNA	Alvaro Casadio
EM. ROMAGNA	RIMINI	Carlo Oppi
FRIULI V.G.	PORDENONE	Antonio Mauro
FRIULI V.G.	GORIZIA	Lucio Foschian
LAZIO	LATINA	Giovanni Colavolpe
LAZIO	FROSINONE	Massimo Magliocco
LAZIO	RIETI	Antonio Olivieri
LAZIO	VITERBO	Mauro Corbucci
LIGURIA	IMPERIA	Luigi Esposito
LIGURIA	LA SPEZIA	Massimiliano De Santis
LIGURIA	SAVONA	Francesco Cacace
LOMBARDIA	LECCO	Giamprimo Mauri
LOMBARDIA	LODI	Marco Bigatti
LOMBARDIA	MANTOVA	Antonio Valentino
LOMBARDIA	SONDRIO	Diego Pini
MARCHE	ASCOLI PICENO	Giuseppe Fusco
MARCHE	MACERATA	Elisabetta Caruso
MOLISE	ISERNIA	Francesco Macchiarella
PIEMONTE	ALESSANDRIA	Maurizio Balossino
PIEMONTE	ASTI	Elio Fassone
PIEMONTE	BIELLA	Francesco Logoteta
PIEMONTE	CUNEO	Gianfranco Anselmo
PIEMONTE	NOVARA	Giampaolo Mastromarco
PIEMONTE	VERBANIA	Mauro Frascarolo
PIEMONTE	VERCELLI	Roberto Cavallaro
PUGLIA	FOGGIA	Pasquale Dell'Aquila
PUGLIA	LECCE	Vito Marra
PUGLIA	TARANTO	Umberto Barisciano
SARDEGNA	NUORO	Luca Pala
SARDEGNA	ORISTANO	Guerino Polimeno
SICILIA	AGRIGENTO	Giuseppe Lo Presti
SICILIA	CALTANISSETTA	Paolo Abate
SICILIA	ENNA	Sebastiano Gagliardi
SICILIA	RAGUSA	Sebastiano Battaglia
SICILIA	SIRACUSA	Giuseppe Fiducia
SICILIA	TRAPANI	Riccardo Caruso
TOSCANA	AREZZO	Paolo Bruschi
TOSCANA	GROSSETO	Luciano Righeschi
TOSCANA	LUCCA	Luigi Pracchia
TOSCANA	MASSA CARRARA	Antonio Fiorani
TOSCANA	PISA	Emilio Landini
TOSCANA	PISTOIA	Salvatore Esposito
TOSCANA	PRATO	Fabrizio Massai
TOSCANA	SIENA	Jacopo Sordi
UMBRIA	TERNI	Paolo Rossi
VENETO	BELLUNO	Quintiliano Billeffi

Che dovranno compiere una analisi di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi con scadenza successiva al 30 novembre 2012 ed in particolare:

- 1.** Individuare la data di scadenza del contratto di affitto e comunicare tempestivamente il recesso al proprietario dell'immobile. Nel caso in cui il Comitato Regionale intenda comunque conservare una sede nella provincia, il contratto dovrà essere intestato al Comitato Regionale. La valutazione sul rinnovo o conferma del contratto di locazione deve essere effettuata, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi ed è soggetta all'approvazione del Consiglio federale.
- 2.** Nel caso in cui si decida di chiudere l'ufficio, comunicare agli enti competenti (ad. es. Comune) la decisione di abbandonare l'edificio, onde evitare l'addebito di oneri (ad es. Tarsu) in capo alla Federazione.
- 3.** Disdire, a far data dal primo dicembre 2012, tutti i contratti di utenza ed assistenza stipulati dal Comitato Provinciale. Il Presidente Regionale valuterà e provvederà a sottoscrivere eventuali nuovi contratti per le necessità dell'Organo provinciale, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi.
- 4.** Prevedere solamente contratti di collaborazione o lettere di incarico con scadenza antecedente al 30 novembre 2012 e qualora fossero in corso contratti con durata superiore, provvedere a disdirli od a raggiungere un'intesa per la modifica del termine di scadenza ed avviare una procedura per l'interruzione del rapporto previa comunicazione alla sede centrale.
- 5.** Accertare ed incassare tutti i crediti vantati dal Comitato Provinciale e provvedere alla liquidazione e al pagamento di tutti i debiti.
- 6.** Chiusura di tutti gli estratti conto intestati al Comitato Provinciale.
- 7.** Redazione di una relazione contenente tutti gli adempimenti effettuati e la situazione debiti/crediti ancora sussistenti alla data di chiusura amministrativa, propedeutici alla formalizzazione del verbale di chiusura amministrativo.

DELIBERA N.4/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista l'istanza presentata da Treviso Basket s.r.l. di ammissione al Campionato professionistico di serie A e di attribuzione del titolo ai sensi dell'art.128 RO 5° comma pervenuta in data 11.07.2012 *"in considerazione della rinuncia della Pallacanestro Treviso S.p.a."*;
- considerato che la Pallacanestro Benetton Treviso s.p.a. ha inviato domanda, corredata dei documenti, di ammissione al campionato 2012/2013 datata 31.05.2012, ed ha, poi, con nota del 05.07.2012, notificato di rinunciare alla iscrizione al campionato di serie A, confermando la iscrizione per i campionati giovanili, rimanendo affiliata alla FIP e continuando a svolgere attività sportiva;
- ritenuto che il titolo sportivo è costituito, come espressamente previsto all'art.128 RO 1° comma dal *"riconoscimento da parte della FIP delle condizioni tecniche e sportive che consentono la partecipazione di una società ad un determinato campionato"*;

- ritenuto che le società detentrici del diritto sportivo sono quelle indicate all'art.5 del Regolamento Esecutivo- Gare;
- ritenuto che le società titolari di una aspettativa sono quelle indicate negli artt.9 RE-Gare e 18 bis RE Sett. Prof., e nella normativa di anno in anno emanata dalla FIP;
- visto l'art.128 RO che, al comma 5, attribuisce alla FIP il potere discrezionale di assegnare il titolo sportivo ad una società affiliata, al di fuori delle ordinarie regole basate sulla acquisizione dello stesso per meriti sportivi, con la finalità di mantenere all'interno di una realtà geografica lo sport della pallacanestro, tenendo conto della compatibilità del campionato di riferimento e della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle norme federali;
- vista la delibera n.448 del 13-14 aprile 2012 con cui è stata approvata la riforma dei campionati, in forza della quale l'organico del campionato professionistico di serie A a regime deve essere composto da 16 squadre, ed in cui si stabilisce l'anticipazione della sua entrata in vigore già per l'anno 2012/2013, qualora a luglio vi fossero state 2 vacanze di organico, in tale caso non facendosi luogo nemmeno al ripescaggio di squadre riserva aventi a ciò titolo, giusta la delibera n.363 del 03-04 febbraio 2012 ove veniva stabilito che per l'anno 2012/2013 la Federazione si sarebbe riservata la facoltà di provvedere a ripescaggi *"solo se funzionali ad un eventuale processo di riforma"*;
- considerato che l'organico del campionato di serie A 2012/2013, giuste le promozioni e retrocessioni, composto da 18 squadre, presenta 2 vacanze per le esclusioni, risultando di 16 squadre;
- ritenuto che la riforma e i citati provvedimenti vanno applicati e non possono essere disattesi in quanto espressione di un interesse di tutto il movimento e del settore professionistico e frutto di un percorso condiviso;
- vista la delibera di Presidente Federale n.55/2012, ratificata dal Consiglio Federale con delibera n.538/2012 recante la disciplina per la ammissione ai Campionati Professionistici 2012/2013 ove sono prescritti gli atti ed adempimenti ai fini della ammissione ai campionati professionistici da attuarsi nelle forme e nei termini ivi indicati;
- verificato che Treviso s.r.l. è una società costituita pochi giorni orsono, che ha presentato domanda di affiliazione alla FIP presso il Comitato Regionale sulla quale non è ancora intervenuta la delibera di affiliazione da parte del Consiglio Federale ai sensi dell'art.117 RO, che è priva di tesserati e non ha svolto alcuna attività sportiva, la cui consistenza, su cui non è stata consentita alcuna effettiva e approfondita valutazione data la indicata tempistica, non è allo stato apprezzabile;
- ritenuto che per tutte le ragioni esposte non risulta percorribile e applicabile il disposto dell'art.128 RO 5°comma;

DELIBERA

di respingere l'istanza.

DELIBERA N.5/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.55 assunta dal Presidente Federale l'8 maggio 2012 con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche al Campionato 2012/2013, ratificata dal Consiglio federale con deliberazione n.538/2012 in occasione della riunione del 9 giugno 2012;

preso atto della comunicazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A, pervenuta in data 12 luglio 2012, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2012/2013, che di seguito si riportano: Mens Sana Basket Siena S.p.A.; Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.; Basket Juvecaserta S.r.l.; Pallacanestro Cantù S.p.A.; Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.; S.S. Sutor Montegranaro S.r.l.; Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale; S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.; US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.; Pallacanestro Varese S.p.A.; U.S. Gruppo Triboldi Basket S.r.l.; Pallacanestro Biella S.p.A.; Dinamo Sassari S.r.l.; S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.; New Basket Brindisi S.p.a.; Pallacanestro Reggiana S.r.l.;

considerato che nella medesima comunicazione la Lega Serie A specifica che l'Assemblea non ha ratificato le domande di permanenza della Società Teramo Basket S.r.l. e della Società Pallacanestro Treviso Spa;

preso atto della comunicazione della Legadue, pervenuta in data 12 luglio 2012, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato gli adempimenti previsti da Legadue per la partecipazione al Campionato anno sportivo 2012/2013 e precisamente: A.S. Junior Libertas Pall. S.r.l.; Biancoblu Basket Bologna S.r.l.; Basket Veroli S.r.l.; Pistoia Basket 2000 S.r.l.; Scafati Basket S.r.l.; Andrea Costa Imola Basket S.r.l.; Igea Barcellona S.S.D.R.L.; Aurora Basket Jesi S.r.l.; Basket Brescia Leonessa S.r.l.; Scaligera Basket Verona S.r.l.; Associazione Pallacanestro S. Antimo S.r.l.; Pall. Trieste 2004 S.r.l.; Pall. Trento 2009 S.r.l.; Basket Ferentino S.r.l., ASSI Basket Ostuni e Unione Cestistica Piacentina S.r.l.;

considerato il verbale n.219 della riunione della Com.Te.C., datato 13 luglio 2012, nel quale la Commissione esprime parere negativo per l'ammissione al campionato di Serie A anno sportivo 2012/2013 della Società Teramo Basket S.r.l. e della Società Pallacanestro Treviso Spa e parere negativo per l'ammissione al campionato di Legadue anno sportivo 2012/2013 della Società ASSI Basket Ostuni e della Società Unione Cestistica Piacentina S.r.l.;

vista la nota inviata il 4 luglio 2012 dalla Società Pallacanestro Treviso S.p.A. con la quale notifica la non iscrizione al Campionato di Serie A per l'anno sportivo 2012/2013;

vista altresì la nota inviata il 5 luglio 2012 dalla Unione Cestistica Piacentina S.r.l. con la quale chiede di rinunciare inderogabilmente all'iscrizione al Campionato di Legadue per l'a.s. 2012/2013;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2012/2013, le seguenti Società:

Mens Sana Basket Siena S.p.A.
Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.
Basket Juvecaserta S.r.l.
Pallacanestro Cantù S.p.A.
Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.
S.S. Sutor Montegranaro S.r.l.
Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale
S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.
US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.
Pallacanestro Varese S.p.A.
U.S. Gruppo Triboldi Basket S.r.l.
Pallacanestro Biella S.p.A.
Dinamo Sassari S.r.l.
SSP Reyer Venezia Mestre srl
New Basket Brindisi S.p.a.
Pallacanestro Reggiana S.r.l.

- di ammettere al Campionato di Legadue, anno sportivo 2012/2013, le seguenti Società:
A.S. Junior Libertas Pall. S.r.l.
Biancoblu Basket Bologna S.r.l.
Basket Veroli S.r.l.
Pistoia Basket 2000 S.r.l.
Scafati Basket S.r.l.
Andrea Costa Imola Basket S.r.l.
IGEA Barcellona SSDRL
Aurora Basket Jesi S.r.l.
Basket Brescia Leonessa S.r.l.
Scaligera Basket Verona S.r.l.
Associazione Pallacanestro S. Antimo S.r.l.
Pall. Trieste 2004 S.r.l.
Pall. Trento 2009 S.r.l.
Basket Ferentino S.r.l.
- di non ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2012/2013, la Società Teramo Basket S.r.l. che potrà presentare ricorso avverso tale delibera secondo le modalità ed i termini previsti dal *Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva* approvato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva il 15 dicembre 2008, modificato il 9 dicembre 2009 e sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 15 dicembre 2009;
- di non ammettere per rinuncia al Campionato di Serie A anno sportivo 2012/2013 la Società Pallacanestro Treviso S.p.A.;
- di non ammettere al Campionato di Legadue, anno sportivo 2012/2013, la Società ASSI Basket Ostuni S.r.l. che potrà presentare ricorso avverso tale delibera secondo le modalità ed i termini previsti dal *Codice dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva* approvato dall'Alta Corte di Giustizia Sportiva il 15 dicembre 2008, modificato il 9 dicembre 2009 e sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 15 dicembre 2009;
- di non ammettere per rinuncia al Campionato di Legadue anno sportivo 2012/2013 la Società Unione Cestistica Piacentina S.r.l.

Le Società "riserva" aventi diritto potranno inviare alla Legadue l'istanza di ammissione al Campionato 2012/2013 con la relativa documentazione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti della medesima Lega.

L'ammissione alla Legadue delle suddette Società è subordinata al parere della Com.Te.C., e pertanto vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- 23 luglio 2012 - presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Legadue, anno sportivo 2011/2012;
- 27 luglio 2012 - presentazione alla Com.Te.C. della documentazione attestante la regolarizzazione di eventuali carenze contestate dalla Com.Te.C.

Nel caso in cui la Com.Te.C. esprima, entro il termine del 28 luglio 2012, parere favorevole riguardo la documentazione prodotta dalle suddette Società, le aventi diritto saranno ammesse a partecipare alla Legadue, anno sportivo 2012/2013; in caso contrario sarà demandato a decidere il Presidente Federale.

DELIBERA N.6/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta avanzata dal Vicepresidente federale con la quale propone di rivisitare gli istituti disciplinati dagli articoli 135, 135bis, 135ter e 136 del Regolamento Organico;

valutata la proposta meritevole di accoglimento;

ritenuto opportuno conferire mandato alla Commissione Carte Federali al fine predisporre un progetto di riforma degli atti modificativi delle Società codificati dal Regolamento Organico;

DELIBERA

di conferire mandato alla Commissione Carte Federali al fine predisporre un progetto di riforma degli atti modificativi delle Società codificati dal Regolamento Organico da sottoporre all'attenzione del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile.

DELIBERA N.7/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della richiesta del Presidente della Lega Serie A, esposta in sede di discussione, con la quale propone di posticipare la data ultima per il pagamento e l'invio certificato e certificabile della documentazione da sottoporre all'esame della Com.Te.C. dal 16 agosto al 10 settembre 2012;

visto l'articolo 25 del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;

vista la delibera 253/2011 assunta dal Consiglio federale il 29 novembre 2011;

preso atto del parere favorevole del Segretario della Com.Te.C.;

ritenuta la proposta di proroga nei termini concordati meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di prorogare dal 16 agosto 2012 al 10 settembre 2012 gli adempimenti in materia di controllo economico finanziario, in particolare:

- Pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE/IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre aprile, giugno 2012;
- Invio del prospetto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto e Patrimonio Netto/Diritti Pluriennali predisposti alla data del 30/06/2012 dal quale si evinca un coefficiente non inferiore a 2,0 nel rapporto tra Ricavi e Indebitamento e 0,50 tra Patrimonio Netto e Diritti Pluriennali.

Invio della dichiarazione di avvenuto pagamento di Emolumenti, Contributi Enpals, Ritenute IRE/IRPEF ed al Fondo Fine Rapporto riferiti per competenza al trimestre aprile, giugno 2012.

DELIBERA N.8/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto delle numerose rinunce verificatesi nei Campionati Nazionali Maschili e Femminili a.s. 2012/2013;

considerato che il numero di squadre risultanti non sono sufficienti per il completamento degli organici dei Campionati sopracitati;

ritenuto opportuno, a seguito della variazione degli organici, rielaborare tutte le formule e le date di svolgimento dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili a.s. 2012/2013;

ravvisata l'esigenza di redigere i calendari ufficiali di gara in tempi brevi considerato l'imminente inizio dei Campionati;

ritenuto opportuno conferire mandato al Presidente Federale per la formulazione dei nuovi calendari dei Campionati Nazionali Dilettanti maschili e femminili;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente Federale di approvare il nuovo documento di programmazione dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili che il Settore Agonistico elaborerà in collaborazione con le leghe di competenza.

DELIBERA N.9/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.451/2012 assunta in occasione della riunione del 13 e 14 aprile 2012 con la quale sono state stabilite le regole di eleggibilità del massimo Campionato professionistico per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017;

vista la proposta di integrazione avanzata dal consigliere Cassì alla delibera sopracitata come da documentazione allegata agli atti della riunione;

sentita la relazione del consigliere Cassì;

considerate le ulteriori integrazioni in sede di discussione avanzate dai Consiglieri in rappresentanza delle società e degli atleti partecipanti ai Campionati professionistici con le quali si chiede di prevedere per l'a.s. 2012/2013 che le Società che scelgono la formula di iscrizione a referto "5+5" possono sostituire l'atleta di formazione italiana con un atleta non formato a seguito di infortunio con le modalità e le tempistiche precisate nella proposta purché l'atleta di formazione italiana abbia giocato un minimo di 10 minuti a partita di media al momento della sostituzione secondo le statistiche elaborate dalla Lega Serie A;

preso atto che dovrà essere cura della Lega Serie A verificare la correttezza della sostituzione e comunicare l'avvenuta sostituzione agli Uffici federali competenti entro i termini di omologazione delle gare interessate;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di integrare la delibera n. 451/2012, assunta in occasione della riunione del 13 e 14 aprile 2012, nella parte riguardante l'iscrizione a referto campionato di Serie A – nel caso in cui la società scelga di iscrivere a referto numero 10 atleti, come segue:

9) Norma transitoria stagione 2012-2013

*Nel periodo che intercorre tra la decima e la ventesima partita della stagione regolare, la società ha la facoltà di sostituire un solo giocatore formato infortunato **che abbia giocato almeno 10 minuti di media (secondo le statistiche elaborate dalla Lega Serie A) al momento della sostituzione** con un giocatore non formato, di cittadinanza area FIBA Europe, ed in tal caso deve formalmente comunicare alla Lega che intende avvalersi della facoltà prevista dal presente comma specificando i nominativi del giocatore che intende sostituire e del suo sostituto. Il giocatore formato sostituito potrà essere schierato nuovamente solo dopo 8 giornate di campionato dalla sua sostituzione (pertanto potrà giocare a partire dalla nona partita). Al rientro del giocatore formato precedentemente infortunato la società deve tornare a schierare non più di 5 giocatori non formati.*

di specificare che il premio per chi impiega maggiormente i giocatori formati può essere erogato solo alle società che mantengono la formula 5 + 5 dall'inizio alla fine della stagione, e che la verifica al termine di ogni stagione deve prendere in considerazione il numero di società che iniziano e finiscono la stagione con la soluzione "5 + 5";

di stabilire che sarà cura della Lega Serie A verificare la correttezza della sostituzione e comunicare l'avvenuta sostituzione agli Uffici federali competenti entro i termini di omologazione delle gare interessate;

di stabilire che, qualora venisse accertata la posizione irregolare di un atleta dovuta a mancata comunicazione o irregolare sostituzione, la Società sarà sanzionata secondo quanto previsto dal Capitolo II sezione – iscrizione a referto Campionato di Serie A- delle Disposizioni Organizzative Annuali 2012/2013.

DELIBERA N.10/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.515, 516, 517, 518 relative allo stato di morosità della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) in relazione ai procedimenti arbitrali Genovese, Lamma, Muro e Gallinari;

- accertato che la società Fortitudo Pall. SSDRL non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;
- ritenuto che pertanto sussistono i presupposti previsti all'art.125 RO per la revoca della affiliazione della società;
- visto l'ulteriore provvedimento della CVA di richiesta di applicazione dell'art.125 R.O. nei confronti della medesima società per il mancato adempimento di quanto disposto nei procedimenti d'ingiunzione Breveglieri Roberto/Fortitudo Pall. SSDRL;
- considerato che la revoca dell'affiliazione assorbe gli effetti della dichiarazione di stato di morosità;
- vista l'istanza presentata il 30.06.2012 dalla società Fortitudo Pall. SSDRL con la quale viene chiesta la sospensione o l'annullamento della revoca della affiliazione della società sulla base del piano di risanamento presentato ai sensi dell'art.127 RO;
- ritenuto che non sussistono i presupposti per la valutazione della istanza dato che l'art.127 RO fa espresso rinvio alla morosità dichiarata ai sensi dell'art.125 RO primo e secondo comma, ossia per mancato pagamento di contributi federali, e non alle morosità dichiarata per debiti delle società verso terzi tesserati, i cui diritti non sono nella disponibilità della FIP;
- considerato che non vi sono ulteriori allegazioni e/o presupposti per assentire alle richieste della società istante, tenuto altresì conto del fatto che la sua posizione debitoria si è arricchita della ulteriore morosità oggi dichiarata in relazione alla posizione del tesserato Breveglieri e della normativa federale in materia di morosità applicata a tutte le società sportive che versano nella medesima situazione dell'istante che non consente alle società di continuare a disputare attività sportiva in pendenza di svariate situazioni di morosità già dichiarate e non estinte;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

dichiarata la morosità della Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) derivante dal procedimento d'ingiunzione Breveglieri Roberto, ogni ulteriore istanza disattesa, revocare l'affiliazione della società Fortitudo Pall. SSDRL (cod. FIP 000103) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Genovese, Lamma, Muro e Gallinari.

DELIBERA N.11/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Trapani Basket (cod. FIP 010752) per il procedimento di ingiunzione Cantagalli Gianni/Trapani Basket;
- preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Trapani Basket (cod. FIP 010752) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Cantagalli Gianni/Trapani Basket.

DELIBERA N.12/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Virtus Basket Spezia (cod. FIP 042017) per il procedimento di ingiunzione Agresti/Virtus Basket Spezia;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Virtus Basket Spezia (cod. FIP 042017) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Agresti/Virtus Basket Spezia.

DELIBERA N.13/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.Dil. Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) per il procedimento di ingiunzione Fessia Diego Gustavo/Dil. Basket Club Giuliano;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Dil. Basket Club Giuliano (cod. FIP 033990) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Fessia Diego Gustavo/Dil. Basket Club Giuliano.

DELIBERA N.14/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per il procedimento di ingiunzione Virtus Bologna/Assi Basket Ostuni;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Virtus Bologna/Assi Basket Ostuni;

DELIBERA N.15/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per il procedimento di ingiunzione Gigena Mario/Assi Basket Ostuni;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Gigena Mario/Assi Basket Ostuni.

DELIBERA N.16/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per il procedimento di ingiunzione Biasin Marco/Assi Basket Ostuni;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Assi Basket Ostuni (cod. FIP 012447) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Biasin Marco/Assi Basket Ostuni.

DELIBERA N.17/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod.

FIP 000633) per il procedimento di ingiunzione Gabrielli Davide/Pall. Cestistica Bernalda;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Gabrielli Davide/Cestistica Bernalda.

DELIBERA N.18/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per il procedimento di ingiunzione Azan Carlo/Pall. Cestistica Bernalda;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Azan Carlo/Pall. Cestistica Bernalda.

DELIBERA N.19/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per il procedimento di ingiunzione Forti Andrea/Pall. Cestistica Bernalda;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società Cestistica Bernalda (cod. FIP 000633) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Forti Andrea/Pall. Cestistica Bernalda.

DELIBERA N.20/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) per il procedimento di ingiunzione Filattiera Marcello/G.S. Riva Basket;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Filattiera Marcello/G.S. Riva Basket.

DELIBERA N.21/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera assunta dal Consiglio Federale nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) per il procedimento di ingiunzione Artoni Riccardo/G.S. Riva Basket;

preso atto che la società ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine stabilito dal Consiglio Federale;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Riva Basket (cod. FIP 000394) per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Artoni Riccardo/G.S. Riva Basket.

DELIBERA N.22/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.359 assunta nella riunione del 3/4 febbraio 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Danzi Dante/G.S. Riva del Garda;

vista altresì la delibera n.384 assunta nella riunione del 13/14 aprile 2012 con la quale, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società G.S. Riva del Garda ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Danzi Davide/G.S. Riva del Garda.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.23/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.387 assunta nella riunione del 13/14 aprile 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Biasin Marco/G.S. Riva del Garda;

vista altresì la delibera n.474 assunta nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società G.S. Riva del Garda ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Biasin Marco/G.S. Riva del Garda.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.24/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.399 assunta nella riunione del 13/14 aprile 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Forti Andrea/G.S. Riva del Garda;

vista altresì la delibera n.475 assunta nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società G.S. Riva del Garda ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Forti Andrea/G.S. Riva del Garda.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.25/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.400 assunta nella riunione del 13/14 aprile 2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda (cod. FIP 000394) per il mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Virtus Pall. Bologna/G.S. Riva del Garda;
- vista altresì la delibera n.476 assunta nella riunione del 9 giugno 2012 con la quale, accertato che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che la società G.S. Riva del Garda ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società G.S. Riva del Garda per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Virtus Pall. Bologna/G.S. Riva del Garda.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.26/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.403 assunta nella riunione del 14.04.2012 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per il mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Maurizio Cucinelli/Virtus Molfetta;
- vista altresì la delibera n.488 assunta nella riunione del 9.06.2012 con la quale, accertato che la società ASD Nuova Virtus Molfetta non ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato venivano trasmessi gli atti al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- preso atto che la società ASD Nuova Virtus Molfetta ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Nuova Virtus Molfetta (cod. FIP 050142) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione all'ingiunzione Maurizio Cucinelli/Virtus Molfetta.

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.27/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società SSD Pall. Cest. Bernalda SRL (cod. FIP 000633) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Silvestrini Riccardo/SSD Pall. Cest. Bernalda SRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società SSD Pall. Cest. Bernalda SRL (cod. FIP 000633), fissando il termine del 20.08.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Silvestrini Riccardo/SSD Pall. Cestistica Bernalda SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.28/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Basket Rimini Crabs (cod. FIP 000394) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Basket Rimini Crabs/G.S. Riva del Garda;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Rimini Crabs (cod. FIP 000394), fissando il termine del 20.08.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Basket Rimini Crabs/G.S. Riva del Garda.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.29/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società Pall. Marostica (cod. FIP 001180) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione Raskovic Marko/Pall. Marostica;

D E L I B E R A

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Marostica (cod. FIP 001180), fissando il termine del 20.08.2012 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Raskovic Marko/Pall. Marostica.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei Federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2013/2014.

DELIBERA N.30/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 236, 237, 238, 239 relative allo stato di morosità della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) in relazione ai procedimenti Lapenna, Bergamaschi, Cigliani, Bernardi, Cavallo, Scarponi, Rossetti, Basanisi, Padova, Leonardon, Pelliccione, Lega Nazionale Pallacanestro, Bianchi, Plumari, Bernardi, Laquintana, Cucinelli, Quaglia, Syde by Syde (Pelliccione), Syde by Syde (Leonardon), Syde by Syde (Basanisi), Syde by Syde (Gigena);

accertato che la società G.S. Basket Massafra non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

D E L I B E R A

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società G.S. Basket Massafra (cod. FIP 010035) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle controversie Lapenna, Bergamaschi, Cigliani, Bernardi, Cavallo, Scarponi, Rossetti, Basanisi, Padova, Leonardon, Pelliccione, Lega Nazionale Pallacanestro, Bianchi, Plumari, Bernardi, Laquintana, Cucinelli, Quaglia, Syde by Syde (Pelliccione), Syde by Syde (Leonardon), Syde by Syde (Basanisi), Syde by Syde (Gigena).

DELIBERA N.31/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere n.51, 145, 146, 246, 205, 394, 395, 497 e 498 relative allo stato di morosità della società Virtus Termoli (cod. FIP 037685) in relazione ai procedimenti Amico, Palmitessa, De Florio, Fontana, Sciarretta, Artoni, Gori, Battista, Battista (per Cimini);
- accertato che la società G.S. Basket Massafra non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;
- visto l'ulteriore provvedimento della CVA di richiesta di applicazione dell'art.125 R.O. nei confronti della medesima società per il mancato adempimento di quanto disposto nei procedimenti d'ingiunzione Lapenna Jacopo Temoli;
- considerato che la revoca dell'affiliazione assorbe gli effetti della dichiarazione di stato di morosità;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

constatate la ulteriore morosità derivante dal procedimento d'ingiunzione Lapenna Jacopo Vincenzo/Virtus Termoli ,di revocare l'affiliazione della società Virtus Termoli (cod. FIP 037685) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Amico, Palmitessa, De Florio, Fontana, Sciarretta, Artoni, Gori, Battista e Battista (per Cimini).

DELIBERA N.32/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere n.44 e 247 relative allo stato di morosità della società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) in relazione ai procedimenti Giuliani Sara e Giuliani Paolo;
- accertato che la società ASD Pall. Monza non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società ASD Pall. Monza (cod. FIP 051485) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle controversie Giuliani Sara e Giuliani Paolo.

DELIBERA N.33/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere n.147 e 245 relative allo stato di morosità della società ASD Basket Cosenza (cod. FIP 019637) in relazione ai procedimenti Marzullo e Perrone;
- accertato che la società ASD Basket Cosenza non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società ASD Basket Cosenza (cod. FIP 019637) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle controversie Marzullo e Perrone.

DELIBERA N.34/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.148 e relativa allo stato di morosità della società Invicta & Olimpia Melfi (cod. FIP 051497) in relazione al procedimento Forti Andrea;
- accertato che la società Invicta & Olimpia Melfi non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società Invicta & Olimpia Melfi (cod. FIP 051497) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Forti Andrea.

DELIBERA N.35/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.149 e relativa allo stato di morosità della società Pall. Rovigo (cod. FIP 051510) in relazione al procedimento Ricci Andrea;
- accertato che la società Pall. Rovigo non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società Pall. Rovigo (cod. FIP 051510) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ricci Andrea.

DELIBERA N.36/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.240, 241, 242, 243, 244, 304, 398 relative allo stato di morosità della società S.S.D Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) in relazione ai procedimenti Riva, Sereni, Side by Side, Fevola, Febi, Artuni, Mori;

accertato che la società S.S.D. Sport e Territorio Patti non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società S.S.D. Sport e Territorio Patti (cod. FIP 006049) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle controversie Riva, Sereni, Side by Side, Fevola, Febi, Artuni, Mori.

DELIBERA N.37/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.250 relativa allo stato di morosità della società Orlando Basket (cod. FIP 051458) in relazione al procedimento Costantino Loredana;

accertato che la società Orlando Basket non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società Orlando Basket (cod. FIP 051458) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Costantino Loredana.

DELIBERA N.38/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.251 relativa allo stato di morosità della società ASD Virtus Lucera (cod. FIP 043033) in relazione al procedimento Lega Nazionale Pallacanestro;
- accertato che la società ASD Virtus Lucera non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società ASD Virtus Lucera (cod. FIP 043033) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia con la Lega Nazionale Pallacanestro.

DELIBERA N.39/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere n.307, 397 e 496 relative allo stato di morosità della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) in relazione ai procedimenti ASD Olympia Pomigliano, Elia Confessore, Promobasket Marigliano;
- accertato che la società ASD Pall. Marigliano non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società ASD Pall. Marigliano (cod. FIP 052165) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alle controversie ASD Olympia Pomigliano, Elia Confessore, Promobasket Marigliano.

DELIBERA N.40/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere n.308, 309, 310, 311, 312, 396, 494 relative allo stato di morosità della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione ai procedimenti Ruggiero, Granieri, Forti, Nicolini, Di Battista, Di Gregorio, Lombardo;

accertato che la società Nuova Pall. Rende non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società Nuova Pall. Rende (cod. FIP 007771) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Ruggiero, Granieri, Forti, Nicolini, Di Battista, Di Gregorio, Lombardo.

DELIBERA N.41/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.386, 392 e 492 relative allo stato di morosità della società Basket Foligno (cod. FIP 001399) in relazione ai procedimenti Helale, Cassettari e Valerio;

accertato che la società Basket Foligno non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società Basket Foligno (cod. FIP 001399) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Helale e Cassettari e Valerio.

DELIBERA N.42/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.388, 389, 390, 391, 511, 512, 513, 514 e relative allo stato di morosità della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) in relazione ai procedimenti Minto, Restanti, Agostinetti, Labella, Pall. Don Bosco, Grimaldi, Saccardo, Agostini;

accertato che la società ASD Mens Sana Campobasso non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

visto l'ulteriore provvedimento della CVA di richiesta di applicazione dell'art.125 R.O. nei confronti della medesima società per il mancato adempimento di quanto disposto nei procedimenti d'ingiunzione Di Pasquale Alessandro/ASD Mens Sana Campobasso;

considerato che la revoca dell'affiliazione assorbe gli effetti della dichiarazione di stato di morosità;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

constatata la ulteriore morosità derivante dal procedimento d'ingiunzione Di Pasquale Alessandro, di revocare l'affiliazione della società ASD Mens Sana Campobasso (cod. FIP 051504) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Minto, Restanti, Agostinetti, Labella, Pall. Don Bosco, Grimaldi, Saccardo, Agostini.

DELIBERA N.43/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.251 relativa allo stato di morosità della società ASD Nuova Pall. Mola (cod. FIP 002898) in relazione al procedimento Mazzotta;

accertato che la società ASD Nuova Pall. Mola non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società ASD Nuova Pall. Mola (cod. FIP 002898) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Mazzotta.

DELIBERA N.44/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.507, 508, 509 e 510 relative allo stato di morosità della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) in relazione ai procedimenti Piloti, Duri, Tomasiello e Del Brocco;

accertato che la società ASD Ruvo di Puglia non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società ASD Ruvo di Puglia (cod. FIP 051503) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Piloti, Duri, Tomasiello e Del Brocco.

DELIBERA N.45/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.489 relativa allo stato di morosità della società ASD Basket Battipaglia (cod. FIP 052148) in relazione al procedimento Pignalosa;
- accertato che la società ASD Basket Battipaglia non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società ASD Basket Battipaglia (cod. FIP 052148) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Pignalosa.

DELIBERA N.46/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.491 relativa allo stato di morosità della società Montecatini Basket Team (cod. FIP 006452) in relazione al procedimento Carrizo;
- accertato che la società Montecatini Basket Team non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società Montecatini Basket Team (cod. FIP 006452) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Carrizo.

DELIBERA N.47/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.401, 405, 519, 520, 521, 522, 523, 524, relative allo stato di morosità della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) in relazione ai procedimenti Fiasco, Virgilio, Tessitore, Marsili, Biasin, G.S. Coronaplantina, Rambaldi, Dri;

accertato che la società ASD Rieti Basket non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2011/2012;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione della società ASD Rieti Basket (cod. FIP 047644) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2012/2013 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Fiasco, Virgilio, Tessitore, Marsili, Biasin, G.S. Coronaplantina, Rambaldi, Dri.

DELIBERA N.48/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della istanza pervenuta dal Consiglio Direttivo CNA, volta a riconoscere l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento obbligatorio per i tesserati CNA della regione Emilia Romagna che, entro il 31 luglio 2012, non avessero acquisito i crediti minimi previsti dal Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per poter essere tesserati gare nella stagione 2012/2013;

preso atto degli evidenti disagi causati dai fenomeni sismici verificatisi in Emilia Romagna nei mesi scorsi;

considerato che anche in occasione del sisma verificatosi in Abruzzo fu preso analogo provvedimento;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere la possibilità, per la sola stagione sportiva 2012/2013, ai tesserati CNA della regione Emilia Romagna di essere tesserati gare anche se non in possesso dei crediti minimi previsti dal Progetto di Aggiornamento Obbligatorio con scadenza il 31 luglio 2012.

DELIBERA N.49/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento del Comitato Nazionale Allenatori;

vista la delibera n.273 del 23/24 marzo 2007, con la quale è stato introdotto il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per tutte le categorie di allenatori;

- vista la delibera n.216 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato stabilito che il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio dovesse avere cadenza biennale;
- vista la delibera n.64 del 6 novembre 2008, con la quale si sospendeva l'obbligo di aggiornamento per gli allenatori che esercitano l'attività all'estero;
- vista la delibera n.33 del 17/18 luglio 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni di chiusura del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per il biennio 2007/2009;
- vista la delibera n.130 del 26 settembre 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2009/2010;
- vista la delibera n.17 del 17 luglio 2010, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2010/2011;
- vista la delibera n.7 del 16 luglio 2011, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2011/2012;
- preso atto della proposta del Consiglio Direttivo CNA, volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2012/2013;
- ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo CNA meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2012/2013:

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 2012-2013

1. PREMESSA

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, pur apportando allo stesso alcune modifiche.

Va ricordato che: progettare l'aggiornamento implica chiarezza degli obiettivi da raggiungere, fiducia nella capacità propositiva e di scelta dei collaboratori di progetto, sicurezza della rispondenza dei docenti ai bisogni di miglioramento dei discenti.

Ne deriva che la serietà nell'affrontare la progettazione di un aggiornamento è un requisito imprescindibile sia per rispetto di coloro che chiedono di lasciare le riunioni arricchiti di nuove competenze e sia per la Federazione che garantisce la rispondenza di ciò che programma e alla finalità che si propone.

2. OBIETTIVI

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO)** ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri percorsi di formazione compiuti da agenzie formative diverse.

4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA

Il CNA ha il compito di:

1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
2. definire i criteri di attribuzione dei crediti;
3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;
4. definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività

5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi, scegliendo la tipologia (singole riunioni, clinic provinciali, regionali), la durata, gli argomenti, i relatori, ecc...;

In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le commissioni provinciali e regionali allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative richieste di attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali provvederanno ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

6. DURATA DEL PAO

Il periodo in cui ogni allenatore deve raggiungere i crediti stabiliti è di 11 mesi.

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° settembre 2012 al 31 luglio 2013.

Gli eventi di aggiornamento organizzati nel luglio 2013 potranno valere per il PAO 2012/2013 o, a richiesta di chi avesse già acquisito i crediti necessari, per il PAO 2013/2014.

7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: **6**

allenatore di base/istruttore di base: **6**

allenatore: **5**

allenatore nazionale: **5**

preparatore fisico: **5**

formatore: **5**

Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se allievo allenatore o allenatore di base, 5 se allenatore o allenatore nazionale)

8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI

La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7. non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione successiva.

I tesserati che non avessero assolto totalmente all'obbligo dell'aggiornamento potranno recuperare i crediti mancanti, nel limite massimo di due crediti, entro il 31 ottobre 2013; ai tesserati di cui

sopra verrà rilasciata la tessera gare nel momento in cui saranno recuperati i crediti mancanti (nel limite massimo di due crediti).

Esempio: un "allenatore nazionale" acquisisce 3 crediti nella stagione 2012-2013 e di conseguenza non ottiene la tessera gare per la stagione 2013-2014; dal 1° settembre 2013 al 31 ottobre 2013 potrà acquisire i 2 crediti mancanti, riacquisendo in tal modo immediatamente il diritto alla tessera gare per la stagione 2013-2014.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso.

9. CATEGORIE ESENTATE

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;
- allenatori che con autocertificazione dichiarano di avere svolto attività in maniera continuativa (rinnovo tessera gare) per almeno trenta anni;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 – Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008).
- allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all'estero per un periodo minimo di 5 mesi.

10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO

riunione singola:

- organizzata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- patrocinata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- qualifica minima del relatore allenatore, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze
- durata minima della lezione 60'

riunione doppia:

- organizzata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- patrocinata dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- qualifica minima dei relatori: allenatore, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze
- durata minima della singola lezione 60'
- numero di lezioni due nella stessa mezza giornata
- obbligo di produzione DVD o file di lettura (Pdf o Word) da far pervenire al CNA entro 30 giorni dall'evento

clinic due o più giorni:

- organizzato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- patrocinato dalla Commissione Provinciale o Regionale Allenatori
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze
- durata minima della singola lezione 60'
- numero minimo di lezioni (per almeno un giorno) due, in totale
- obbligo di produzione DVD da far pervenire al CNA entro 30 giorni dall'evento

clinic nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;

- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa);

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato.

11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI

- **Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore**

Gli allenatori che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire crediti.

Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed in che misura.

Gli allenatori interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di allenatore all'attività del PQN e di Azzurrina**

Gli allenatori che fanno parte del PQN (under 15) e di Azzurrina, in maniera continuativa, potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'impegno.

- **Partecipazione alle riunioni degli arbitri**

Gli allenatori che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento

- **Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento**

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento;

- **Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione**

Gli allenatori che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 13.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

- **Partecipazione in qualità di formatore ai corsi allievo allenatore ed allenatore di base**

I formatori dei corsi allievo allenatore ed allenatore di base potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dalla Commissione Provinciale o Regionale.

- **Forum di discussione argomenti tecnici**

In occasione di ogni singola riunione (durata massima 90') organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed Allenatori di Base partecipanti all'evento, che avranno dato la disponibilità e comunque non in numero inferiore a 5 e non superiore a 10.

Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti.

Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della location, la possibilità di organizzare più forum.

I moderatori, dalla cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno individuati dal responsabile CNA, fra i partecipanti all'evento.

Al forum partecipano coloro che al momento dell'accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 persone.

A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il moderatore ed indicherà la relativa location.

Il forum avrà la durata di 45'.

Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di aggiornamento.

12. VALORE DEI CREDITI

Ad ogni evento saranno assegnati crediti in base alla tipologia dello stesso, con la medesima modalità di cui all'aggiornamento precedente, per cui:

riunione singola = 1

riunione doppia = 2

clinic due o più giorni = 4

clinic nazionale = 4

Non vi sono obblighi rispetto al numero degli eventi da organizzare, ai contenuti delle riunioni, alla scelta dei relatori, ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa città).

Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le richieste dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.2 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Avere svolto il ruolo di formatore ad un corso allievo allenatore o allenatore di base dà diritto a 1 credito.

Si precisa che non sono cumulabili crediti per avere svolto il ruolo di formatore a più corsi territoriali, avendo diritto al massimo ad 1 credito.

Allo stesso modo non sono cumulabili crediti per avere svolto sia il ruolo di Capo Istruttore o Assistente o Relatore esterno sia quello di formatore nei corsi territoriali, potendo acquisire, in questo caso, al massimo 2 crediti.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione a n.2 eventi in qualità di relatore e ad n.1 evento in qualità di uditore, oppure n.1 in qualità di relatore e n.2 in qualità uditore per aver assolto al proprio aggiornamento. Agli allenatori di serie A, Legadue e A1 Femminile viene concessa un'ulteriore opportunità per assolvere al loro obbligo: effettuare n.3 eventi in qualità di relatore.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di giugno 2013 e concederà n.4 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

13. PROGRAMMA TECNICO

Il Presidente della Commissione Regionale Allenatori, in collaborazione con il Formatore Nazionale facente parte della Commissione Regionale Allenatori, dovrà stilare il programma tecnico delle lezioni PAO.

Sarà cura del Formatore Nazionale responsabile della formazione raccogliere ed inviare al CNA, gli abstract delle lezioni PAO organizzate nella propria regione.

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento saranno scelti liberamente dall'ente che organizza, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio, all'interno delle seguenti macrotematiche:

- Situazioni tecnico/tattica;
- Gestione del gruppo;
- Programmazione;
- Preparazione e gestione delle partite;
- Ruolo dell'allenatore;
- Settore giovanile: ruoli, programmazione e scopi;
- Preparazione Fisica specifica del gioco della pallacanestro.

I relatori devono essere obbligatoriamente in possesso della tessera CNA, o devono essere in possesso di adeguate competenze, che potranno essere valutate preventivamente dal Responsabile Tecnico del CNA.

Il CNA valuterà l'argomento ed assegnerà i crediti anche in funzione dello stesso.

14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE

L'allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di aggiornamento per il periodo di durata del provvedimento disciplinare; allo stesso modo l'allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per l'intera stagione.

15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2012-2013 entro la data del 15 giugno 2013. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO

Se l'aggiornamento è organizzato dalle strutture periferiche del CNA, l'evento dovrà essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, per un importo massimo a partecipante non superiore a € 20,00 per ogni singolo evento.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore;
- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: minimo 90 minuti;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

17. CASISTICA PARTICOLARE

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell'anno in corso.

18. RIMBORSO

Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori (rimborso benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da ciascun Comitato un compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda dell'inquadramento fiscale di ciascun percipiente.

DELIBERA N.50/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la richiesta pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale Lombardia volta a concedere la possibilità agli Allenatori di Base di essere tesserati gare nel campionato U15/E, per la medesima società per cui erano tesserati gare nel campionato U14, in qualità di capo allenatore, nella stagione 2011/2012;

considerato che per essere tesserati gare nei campionati giovanili di eccellenza è necessaria la qualifica di Allenatore;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere la possibilità, per il solo anno sportivo 2012/2013, agli Allenatori di Base di essere tesserati gare nel campionato U15/E, per la medesima società per cui erano tesserati gare nel campionato U14, in qualità di capo allenatore, nella stagione 2011/2012.

DELIBERA N.51/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la richiesta dell'Allenatore Benemerito Sig. Gaetano Gebbia volta al riconoscimento della qualifica di Formatore Nazionale;

considerato che Gaetano Gebbia è inquadrato nei ruoli dei Formatori CNA come Formatore di 2° livello;

preso atto che Gaetano Gebbia ha ricoperto la carica di Responsabile Tecnico del CNA;

considerata la proposta del Consiglio Direttivo CNA di riconoscere la qualifica di Formatore Nazionale ai Responsabili Tecnici del CNA che hanno ricoperto tale ruolo negli anni passati;

considerato che alla luce di tale proposta verrebbe riconosciuta la qualifica di Formatore Nazionale anche ai precedenti Responsabili Tecnici;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di concedere la qualifica di Formatore Nazionale a Gaetano Gebbia, Ettore Messina e Carlo Recalcati.

DELIBERA N.52/2012

Il Consiglio Federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

<u>preso atto</u>	della richiesta inoltrata dal Settore Agonistico relativa alla necessità di avvalersi della collaborazione di n. 6 designatori esperti e qualificati, come da elenco di seguito riportato;
<u>riconosciuta</u>	la capacità professionale specifica per la disciplina della pallacanestro delle persone indicate;
<u>acquisita</u>	per le vie brevi la disponibilità degli stessi ad assumere l'incarico;

DELIBERA

Di nominare i seguenti designatori per i campionati di serie DNA/A1 Femm., DNB/A2 Femm. e DNC/A3 Femm:

DNA/A1 Femm.
 Responsabile: Dino Mastrantoni
 Componente: Antonio Malerba

DNB/A2 Femm.
 Responsabile: Vincenzo Terranova
 Componente: Roberto Vaccarini

DNC/A3 Femm.
 Responsabile: Fabrizio Duse
 Componente: Antonio Bozza

DELIBERA N.53/2012

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	il Regolamento del Comitato Italiano Arbitri;
<u>considerati</u>	in particolare gli articoli del Capo III – Titolo V del Regolamento sopracitato riguardanti la categoria degli osservatori;
<u>sentita</u>	la proposta del Vicepresidente federale con la quale prevede che gli arbitri impiegati nei settori professionistici siano valutati da due osservatori per ciascun Campionato nominati direttamente dal Consiglio federale e che eventuali designazioni siano gestite dall'Ufficio Designazioni;
<u>ritenuto</u>	opportuno approfondire la materia per poter elaborare una proposta organica e completa in materia modificando il regolamento di settore secondo le indicazioni proposte;
<u>valutato</u>	pertanto opportuno conferire mandato alla Commissione Carte federali affinché presenti una proposta formale di modifica del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri secondo le indicazioni suesposte;

DELIBERA

- di stabilire che gli arbitri impiegati nei settori professionistici siano valutati da due osservatori per ciascun Campionato nominati direttamente dal Consiglio federale e che eventuali designazioni siano gestite dal settore Designazioni.
- di conferire mandato alla Commissione Carte federali ed al Comitato Italiano Arbitri affinché presentino una proposta formale di modifica del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri secondo le indicazioni suesposte in occasione della prima riunione utile del Consiglio federale.

DELIBERA N.54/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.273/2011 del Consiglio Federale, assunta nella riunione del 16 e 17 dicembre 2011, con la quale sono stati nominati i Coordinatori Tecnici Territoriali del Settore Giovanile Minibasket Scuola;
- vista la richiesta avanzata dal Settore Giovanile Minibasket Scuola con la quale chiede la sostituzione del Coordinatore Tecnico Territoriale della regione Toscana, a seguito delle dimissioni presentate dalla persona incaricata;
- ritenuto opportuno nominare ed incaricare ad interim, fino al termine dell'anno 2012, quale Coordinatore Tecnico Territoriale della regione Toscana il prof. Maurizio Cremonini;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità del prof. Maurizio Cremonini;

DELIBERA

di nominare ed incaricare ad interim il prof. Maurizio Cremonini quale Coordinatore Tecnico Territoriale della regione Toscana.

DELIBERA N.55/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le precedenti delibere n.529/2012 e 530/2012 con le quali sono stati approvati i C.U. contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2012/2013 (C.U. n.1773 del 11.06.2012) ed a carico delle società non professionistiche e centri Minibasket per l'anno sportivo 2012/2013 (C.U. n.1774 del 11.06.2012);
- vista la proposta del rappresentante della Consulta, dalla quale si evince la volontà da parte della Consulta, riunitasi a Pesaro, di variare i contributi NAS a carico delle società Regionali così di seguito riportati: Campionati serie C regionali € 1.200,00, Campionati serie D € 300,00;
- valutata positivamente la proposta presentata;

DELIBERA

di diminuire i contributi NAS per l'anno sportivo 2012/2013 a carico delle società regionali come segue:

- Campionato serie C regionale da € 1.400,00 a € 1.200,00
- Campionato serie D da € 350,00 a € 300,00

DELIBERA N.56/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'indicazione fornita dal Consiglio Federale nella riunione del 19-20 novembre 2010 di provvedere al Commissariamento dei Comitati costantemente inadempimenti con le scadenze amministrative;

considerato che il costante inadempimento delle scadenze amministrative da parte del Comitato Provinciale Messina, con particolare riferimento alla mancata chiusura contabile del IV trimestre 2011, della mancata approvazione del bilancio consuntivo 2011, della mancata chiusura del I trimestre 2012 e del mancato adempimento di quanto richiesto con l'avvio del processo di riorganizzazione territoriale, si configura come grave responsabilità di gestione, sanzionabile ai sensi del secondo comma lettera t dell'art. 32 dello Statuto;

ritenuto opportuno procedere alla nomina di un Commissario Straordinario per il Comitato Provinciale di Messina;

individuato nel Sig. Valerio Marino, attualmente Referente Amministrativo Regionale, persona in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento di detto incarico;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

DELIBERA

di nominare con decorrenza immediata il Sig. Valerio Marino Commissario Straordinario per il Comitato Provinciale di Messina fino allo svolgimento della prossima Assemblea Generale federale, con il conseguente scioglimento del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale di Messina per accertate gravi responsabilità di gestione.

Il Commissario Straordinario assume anche l'incarico di Commissario liquidatore del Comitato Provinciale per compiere una analisi di tutti i rapporti obbligatori attivi e passivi con scadenza successiva al 30 novembre 2012 ed in particolare:

1. Individuare la data di scadenza del contratto di affitto e comunicare tempestivamente il recesso al proprietario dell'immobile. Nel caso in cui il Comitato Regionale intenda comunque conservare una sede nella provincia, il contratto dovrà essere intestato al Comitato Regionale. La valutazione sul rinnovo o conferma del contratto di locazione deve essere effettuata, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi ed è soggetta all'approvazione del Consiglio federale.

2. Nel caso in cui si decida di chiudere l'ufficio, comunicare agli enti competenti (ad. es. Comune) la decisione di abbandonare l'edificio, onde evitare l'addebito di oneri (ad es. Tarsu) in capo alla

Federazione.

3. Disdire, a far data dal primo dicembre 2012, tutti i contratti di utenza ed assistenza stipulati dal Comitato Provinciale. Il Presidente Regionale valuterà e provvederà a sottoscrivere eventuali nuovi contratti per le necessità dell'Organo provinciale, tenendo comunque nella massima considerazione la necessità di contenimento dei costi.
4. Prevedere solamente contratti di collaborazione o lettere di incarico con scadenza antecedente al 30 novembre 2012 e qualora fossero in corso contratti con durata superiore, provvedere a disdirli od a raggiungere un'intesa per la modifica del termine di scadenza ed avviare una procedura per l'interruzione del rapporto previa comunicazione alla sede centrale.
5. Accertare ed incassare tutti i crediti vantati dal Comitato Provinciale e provvedere alla liquidazione e al pagamento di tutti i debiti.
6. Chiusura di tutti gli estratti conto intestati al Comitato Provinciale.
7. Redazione di una relazione contenente tutti gli adempimenti effettuati e la situazione debiti/crediti ancora sussistenti alla data di chiusura amministrativa, propedeutici alla formalizzazione del verbale di chiusura amministrativo.

DELIBERA N.57/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto delle dimissioni presentate dal Sig. Francesco Cacace e dal Sig. Luigi Esposito, rispettivamente Delegato Provinciale di Savona e Delegato Provinciale di Imperia, ed accettate dal Consiglio Direttivo Regionale del Comitato Regionale Liguria in data 27 giugno u.s.;
- considerata l'indicazione del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Liguria, che alla luce della imminente scadenza elettorale coincidente con la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e della riforma delle strutture periferiche, propone di nominare il Dr. Alberto Bennati, Presidente del CR Liguria quale Commissario Straordinario dei Comitati Provinciali di Savona e Imperia al fine di provvedere all'Ordinaria Amministrazione fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
- acquisita la disponibilità del Dr. Alberto Bennati;
- sentito il parere favorevole del Presidente del SOT;

DELIBERA

di nominare il Dr. Alberio Bennati Commissario Straordinario dei Comitati Provinciali FIP di Savona e Imperia al fine di provvedere all'Ordinaria Amministrazione fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012.

DELIBERA N.58/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

- vista la propria delibera n.270, assunta nella riunione del 15 e 16 maggio 2009, con la quale è stato licenziato il progetto "College Italia";
- vista la delibera n.75 assunta dal Presidente Federale in data 16 ottobre 2009 , e ratificata dal Consiglio Federale con delibera n.306 assunta in occasione della riunione del 16 e 17 dicembre 2009, con la quale sono state licenziate le norme di attuazione necessarie per la realizzazione del progetto "College Italia";
- considerata la necessità di emanare le norme di attuazione per la realizzazione del progetto anche per l'anno sportivo 2012/2013;
- esaminata la proposta avanzata dal Responsabile del Settore Squadre Nazionali Femminili;
- ritenute le norme di attuazione meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le norme di seguito elencate:

Vademecum College Italia - Anno Sportivo 2012/2013

Convocazione

- Tutti gli anni, sulla base delle esigenze del Settore Squadre Nazionali Femminili (SSNF) e di concerto con le esigenze organizzative delle società interessate dal progetto, nel periodo dal 15 maggio al 16 giugno, il SSNF provvederà a convocare le atlete per partecipare al progetto College Italia in sostituzione delle atlete uscenti.
- All'atto della convocazione, il SSNF unitamente alla lettera di convocazione rilascerà alle società una nota informativa.
- Nel caso si rendesse necessario integrare l'organico di College Italia dopo il periodo prestabilito, le modalità di convocazione rimarranno invariate.

Tesseramento

- A seguito di accettazione scritta della convocazione da parte delle società e delle atlete, previa controfirma dei genitori, le Società sono tenute ad espletare le pratiche di tesseramento con procedura DFD entro i due giorni antecedenti l'ingresso dell'atleta in College Italia.
- Le atlete possono essere trasferite a College Italia unicamente con la modalità del Doppio Utilizzo.
- Per il tesseramento delle atlete di College Italia, laddove non diversamente disciplinato, vale quanto stabilito dai vigenti regolamenti federali.
- Il tesseramento a favore di College Italia non è limitato da nessun vincolo delle Disposizioni Organizzative Annuali o del Regolamento Esecutivo.
- Nel caso in cui un'atleta decida di abbandonare il progetto College Italia per qualsiasi motivo e nel caso la società madre non faccia alcun campionato giovanile cui la stessa possa giocare, l'atleta potrà essere trasferita ad altra società per giocare il rispettivo campionato giovanile di categoria, senza le limitazioni previste dalle normative federali vigenti.
- In nessun caso, durante l'appartenenza al progetto College Italia e nell'anno successivo alla sua conclusione, è data facoltà alle atlete di procedere con istanza di svincolo nei confronti della società madre. Soltanto nel caso in cui nell'anno successivo alla conclusione del progetto College Italia la società per la quale è tesserata l'atleta, non si iscrivesse ai campionati cui la stessa possa partecipare, è data facoltà all'atleta di proporre istanza di svincolo.

Benefit attività giovanile

- Le società che cedono atlete a Colledge Italia in Doppio Utilizzo, saranno ammesse ai pre-spareggi del campionato di categoria, sempre che la squadra non si sia qualificata di diritto.
- Le atlete cedute a Colledge Italia in Doppio Utilizzo saranno libere di partecipare con la società madre al campionato giovanile di categoria a partire dai pre spareggi. Tutte le spese di trasferimento dalla Sede Colledge Italia alla sede dove si terrà la gara cui è interessata, saranno a carico della società utilizzatrice dell'atleta stessa. Le atlete saranno a disposizione delle rispettive società dal giorno precedente la gara e dovranno ritornare a disposizione di Colledge Italia il giorno successivo ed entro le ore 13:00, salvo esigenze ed impegni specifici di Colledge Italia, per i quali il rientro può essere previsto il giorno stesso, subito dopo lo svolgimento della gara. L'organizzazione dei trasferimenti dovrà essere preventivamente concordata con il Dirigente Colledge Italia a ciò preposto.
- Le società che cedono atlete in Doppio Utilizzo a Colledge Italia hanno diritto alla detassazione dei campionati giovanili.

Indennizzi economici

- La partecipazione al progetto Colledge Italia fa acquisire alle atlete un particolare status per cui, una volta completato il percorso del progetto, il premio di incentivazione legato all'atleta sarà raddoppiato ed equamente diviso per i rispettivi Premio di Addestramento, Premio di Primo Tesseramento e Premio di Reclutamento.
- Le società che cedono in Doppio Utilizzo atlete a Colledge Italia, hanno diritto ad un indennizzo di 2.500 € una volta solo e per ogni anno sportivo.
- Nel caso di sostituzione di atlete durante la stagione sportiva e comunque prima del tempo previsto, quindi di abbandono del progetto Colledge Italia prima del suo termine naturale, la normativa speciale sui benefit e indennizzi, ad ESCLUSIONE della maggiorazione del Premio di Incentivazione, sarà proporzionata in base ai mesi di appartenenza al progetto secondo criteri che verranno definiti dal SSNF.
- Il periodo minimo di appartenenza al progetto per avere il diritto a qualsiasi indennizzo o benefit è il 28 febbraio.

Varie

- La partecipazione annuale al progetto Colledge Italia sostituisce l'assolvimento delle gare necessarie a raggiungere gli anni di formazione: es, 1 anno di permanenza in Colledge Italia equivale alla partecipazione ad 1 anno di attività giovanile. Tale facoltà vale anche in caso di abbandono del progetto, purché questo avvenga dopo l'inizio dei campionati giovanili di categoria.
- Il progetto Colledge Italia prevede una partecipazione delle atlete dalla stagione sportiva in cui compiono il loro 13° anno a quando compiono il loro 19° anno, compatibilmente con l'ultimo anno di scuola superiore e relativo conseguimento del diploma di scuola superiore.
- Il trasferimento di atlete in Doppio Utilizzo a Colledge Italia, non è soggetto a quanto previsto dalla delibera n° 406 Settore Giovanile deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 15 e 16 aprile 2010.

DELIBERA N.59/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.292 assunta dal Consiglio Federale del 15 e 16 maggio 2009 con al quale sono state approvate le modifiche apportate al Regolamento Organico, al Regolamento CIA e l'istituzione del Regolamento per l'elezione del Presidente Comitato Italiano Arbitri e dei componenti del Consiglio Direttivo ed il Regolamento per l'elezione dei delegati dei tesserati CIA al fine di garantire l'elezione degli Organi Direttivi Nazionali di Categoria da parte dei tesserati CIA;

- considerato che in data 1o agosto 2009 si è svolta la 1a Assemblea Elettiva del Comitato Italiano Arbitri, con la quale sono stati eletti il sig. Luciano Tola Presidente del Comitato Italiano Arbitri ed i Componenti del Consiglio Direttivo CIA;
- preso atto che in data 6 giugno 2010 i sigg. Baldi, Galimberti, Porcari e Zucchelli hanno formalizzato le proprie dimissioni dalla carica di Consiglieri del Direttivo del CIA con effetto immediato per insanabili conflitti insorti con il Presidente del Comitato Italiano Arbitri, sig. Tola, riguardo la conduzione dell'attività istituzionale;
- considerato che con la delibera n.3 assunta dal Consiglio Federale del 17 luglio 2010 è stato nominato il sig. Vittorio Smiroldo Commissario Straordinario del Comitato Italiano Arbitri sino al 31 ottobre 2010;
- considerato che con la delibera n.51 assunta dal Consiglio Federale del 20 novembre 2010 è stato prorogato il mandato del Commissario Straordinario, Vittorio Smiroldo, sino alla data di celebrazione dell'Assemblea Elettiva per garantire il corretto svolgimento delle procedure assembleari e l'ordinaria amministrazione del settore arbitrale;
- considerato che in data 27 novembre 2010 si è svolta la 2a Assemblea Elettiva del Comitato Italiano Arbitri, con la quale sono stati eletti il sig. Tiziano Zancanella Presidente del Comitato Italiano Arbitri ed i Componenti del Consiglio Direttivo CIA;
- ritenuto che l'elezione diretta del Presidente CIA da parte dei tesserati di riferimento non ha contribuito a rasserenare il movimento arbitrale

DELIBERA

di ripristinare la nomina del Presidente CIA da parte del Consiglio Federale, dando incarico alla Commissione Carte Federale di presentare nella prossima riunione consiliare le modifiche regolamentari necessarie.

DELIBERA N.60/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.68 assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2012 con la quale si modificano l'articolo 13 del Regolamento Esecutivo - Gare e l'articolo 15 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento e si istituiscono gli articoli 15bis e 15ter del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;
- ritenuta condivise le motivazioni e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.68 assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2012.

DELIBERA N.61/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.69 assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2012 con la quale si modificano gli articoli 41, 42bis e 42quater del Regolamento di Giustizia;
- condivise le motivazioni e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.69 assunta dal Presidente federale il 30 giugno 2012.

DELIBERA N.62/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la proposta avanzata dalla Commissione Carte Federali con la quale chiede di modificare gli articoli 11, 24 e 32 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, gli articoli 11, 24 e 32 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento come segue:

Art. 11 Passaggi di categoria (del. n.95 P.F. 04/02/2011 - del. n.465 C.F. 11/06/2011)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti senior tesserati in trasferimento o in prestito purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 6 **ed entro i termini previsti dalle Disposizioni Organizzative Annuali.**
Il passaggio di cui al comma 1 è consentito per gli atleti giovanili non rinnovati di autorità purché siano rispettati i limiti di cui all'art. 6.
Il passaggio di cui al comma 1 è sempre consentito per gli atleti senior e giovanili rinnovati di autorità o che abbiano sottoscritto un nuovo tesseramento.
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS

Art. 24 Modalità di tesseramento (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

- [1] Le Società partecipanti al Campionato di A2 Femminile, hanno la possibilità di tesserare atlete di cittadinanza straniera appartenente all'Unione Europea o atlete che hanno acquisito la cittadinanza italiana in deroga all'art.10 ~~lett.a).~~
Le richieste di tesseramento complete di tutti i documenti indicati nel presente comma, devono essere depositate in FIP in originale o inoltrate per fax o mail presso gli Uffici della Lega riconosciuta, entro e non oltre le ore 11.00 del secondo giorno antecedente lo svolgimento della gara. Nel caso di inoltro alla Lega, la stessa, accertata la regolarità e la completezza della documentazione, deve trasmetterla all'Ufficio Tesseramento Nazionale

della FIP, via fax o via e-mail entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente la disputa della gara.

I documenti da inviare sono i seguenti:

- a) modulo di tesseramento debitamente compilato e firmato;
- b) fotocopia leggibile del passaporto non scaduto;
- c) certificato di cittadinanza italiana e certificato di residenza rilasciato dal Comune italiano di residenza;
- d) copia della ricevuta che attesti l'avvenuta spedizione di tutti i documenti nel caso di inoltro alla Lega riconosciuta;
- e) nulla osta della Federazione di provenienza da richiedere con apposito modello federale;
- f) in caso di atlete provenienti esclusivamente da istituzioni accademiche straniere, così come disciplinato dagli articoli 113 e 114 BOOK 3 delle FIBA Internal Regulations, è necessario sostituire la richiesta di nulla osta con il modello "Self Declaration" annualmente predisposto da FIBA Europe e dichiarazione in lingua inglese di non aver mai giocato in alcuna Federazione affiliata alla FIBA.

[2] OMISSIS

[2bis] Per le sole atlete di cittadinanza straniera appartenenti alla Unione Europea tesserate ai sensi del presente articolo, in attesa che pervenga l'autorizzazione della FIBA e alla condizione che l'ulteriore documentazione sia regolare e completa, compreso il nulla osta di trasferimento rilasciato dalla Federazione di provenienza, l'atleta di cittadinanza straniera è autorizzata a giocare per non più di due gare. Qualora FIBA non conceda l'autorizzazione, il tesseramento decadrà immediatamente. Nel caso in cui il tesseramento sia vincolato ad un nulla osta della Federazione di provenienza temporalmente limitato, alla scadenza del nulla osta il tesseramento decadrà immediatamente.

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

Art. 32 Formazione italiana (del. n.465 C.F. 11/06/2011)

[1] Si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive. La partecipazione al Campionato Giovanile si intende assolta con l'inserimento in lista elettronica ad almeno 14 gare **di cui almeno 10 in uno stesso Campionato**. La partecipazione a Campionati Giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile. La partecipazione al Campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.

[2] Tutti gli atleti Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.

DELIBERA N.63/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 34, comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare;

esaminata la nota del Presidente del Comitato Regionale Veneto con la quale chiede di verificare quali possano essere i documenti utili al riconoscimento del medico in occasione delle gare di campionato oltre quelli già codificati;

letta la relazione del medico federale, dott. Senzameni con la quale afferma che l'unico documento che attesta il sicuro possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione è il tesserino di iscrizione all'albo dell'ordine dei medici della Provincia di appartenenza;

ritenuto pertanto di non dover procedere ad emendare l'articolo sopra richiamato;

DELIBERA

di confermare quanto previsto all'articolo 34, comma 3 del Regolamento Esecutivo Gare riguardo al riconoscimento del medico in occasione delle gare.

DELIBERA N.64/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta avanzata dalla Commissione Carte Federali con la quale chiede di modificare gli articoli 48 e 51 del Regolamento Esecutivo - Gare;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, gli articoli 48 e 51 del Regolamento Esecutivo – Gare come segue:

Art. 48 Documenti di identità

[1] OMISSIS

[2] ~~Per gli atleti che non abbiano compiuto il 15° anno di età o che compieranno il 15° anno durante la stagione sportiva in corso, sarà ritenuta valida, sino al termine dei Campionati, l'autocertificazione di identità vidimata annualmente dal competente Comitato Regionale o Provinciale F.I.P.~~

[3] OMISSIS

Art. 51 Utilizzo Atleti nei campionati regionali e giovanili (del. n.466 CF 11/06/11 – del. n.197 CF 29/10/11)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] Agli atleti **di cittadinanza straniera** che abbiano partecipato almeno a quattro Campionati Giovanili Federali è permesso, nel corso del quarto anno al raggiungimento della quattordicesima iscrizione in lista elettronica, partecipare alle fasi successive a quella regionale.

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

DELIBERA N.65/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n. assunta in data odierna con la quale è stato modificato il testo dell'articolo 32 del Regolamento Esecutivo – Tesseramento riguardante la formazione italiana;
- esaminata la proposta avanzata dalla Commissione Carte Federali con la quale chiede di modificare l'articolo 11bis del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole dei Presidenti delle Leghe professionistiche;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 11bis del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico come segue:

Art. 11bis Atleta di formazione italiana (del. n.243 C.F. 9-10/02/2008 – del. n.278 C.F. 4-5/04/2008)

- [1] Per atleta di formazione italiana si intende l'atleta senza distinzione di cittadinanza, formato nei vivai italiani, che abbia partecipato a Campionati giovanili della Federazione per almeno 4 Stagioni sportive. La partecipazione al Campionato giovanile si intende assolta con l'iscrizione a referto ad almeno 14 gare **di cui almeno 10 in uno stesso Campionato**. La partecipazione a Campionati giovanili con tesseramento minibasket non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile. La partecipazione al Campionato Under 21 non è valida per l'adempimento dei quattro anni di attività giovanile.
- [2] Tutti gli atleti Under 19, senza distinzione di cittadinanza, acquisiscono la formazione italiana nel quarto anno di partecipazione ai Campionati federali giovanili, successivamente la conclusione della prima fase del rispettivo Campionato di categoria.

DELIBERA N.66/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la proposta avanzata dal Presidente del Comitato Italiano Arbitri d'intesa con la Commissione Carte Federali con la quale si chiede di modificare l'articolo 33 ed istituire l'articolo 28bis del Regolamento CIA;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, l'articolo 33 e istituire l'articolo 28bis del Regolamento del Comitato Italiano Arbitri come segue:

Art.28 bis Dimissioni

[1] Nel caso in cui il tesserato arbitro rassegni le proprie dimissioni entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno sportivo in corso la sua posizione non sarà conteggiata ai fini della determinazione del numero degli esclusi dalla lista della categoria (campionato) di appartenenza.

[2] Nel caso in cui il tesserato arbitro rassegni le proprie dimissioni dopo il 31 gennaio dell'anno sportivo in corso, le dimissioni non avranno alcun effetto ai fini della determinazione del numero dei retrocessi dalla lista della categoria (campionato) di

appartenenza. Il tesserato sarà incluso nelle valutazioni di merito e nella lista finale. La sua posizione sarà conteggiata ai fini del raggiungimento del numero dei retrocessi.

Art.33 Periodo massimo di permanenza nelle diverse categorie (del. n.181 C.F. 22/02/03 – del. n.318 C.F. 16-17/04/03 - del. n.231 C.F. 12-13/12/03 - del. n.469 C.F. 11/06/11)

[1] Per la permanenza in una delle categorie dilettantistiche, sarà necessario, dopo sette anni anche non consecutivi di appartenenza alla stessa categoria, essere stati inseriti nella lista Play Off **almeno in una delle ultime due** stagioni sportive. In caso contrario, l'Arbitro sarà posto Fuori Quadro.

[2] **Ai fini della determinazione del numero degli esclusi dalla lista della categoria (campionato) di appartenenza, nel caso che un arbitro si trovi contemporaneamente in condizioni di classifica tale da rientrare nel numero dei retrocessi e raggiunga il limite di permanenza senza inclusione nella lista dei play off – play out l'esclusione verrà sancita per inserimento nel numero dei retrocessi.**

DELIBERA N.67/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza avanzata dall'atleta Raelin Marie D'Alie, in data 25 giugno 2012, con la quale richiede il riconoscimento della formazione italiana;
- letta la relazione agli atti della riunione odierna;
- visto l'articolo 32 del Regolamento Esecutivo - Tesseramento;
- verificata l'assenza dei requisiti minimi richiesti per poter ottenere il riconoscimento della formazione italiana;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza presentata dall'atleta Raelin Marie D'Alie volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di Formazione italiana.

DELIBERA N.68/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il nuovo testo dello Statuto approvato dalla 43^a Assemblea Generale Straordinaria tenutasi a Roma il 23 giugno 2012 e sottoposto all'approvazione del CONI;
- visto in particolare l'articolo 32 lettera r del nuovo testo dello Statuto federale laddove si prevede l'attribuzione al Consiglio Federale della prerogativa di assegnare l'Ufficio Tecnico per la gestione dei campionati ai Comitati Provinciali, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale;
- vista la necessità di subordinare l'assegnazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale alla presenza di requisiti di efficienza e di efficacia nella gestione territoriale dei campionati;

individuata nella organizzazione da parte dell'Ufficio Tecnico Provinciale di un numero complessivo di gare non inferiore a 2.000, il limite oltre il quale si considerano sussistenti i requisiti di efficienza ed efficacia nella gestione territoriale dei campionati;

considerata altresì la necessità di disporre di una organizzazione territoriale sufficientemente stabile nel corso di un quadriennio olimpico;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

DELIBERA

di integrare l'articolo 46 del Regolamento Organico così come di seguito indicato:

Regolamento Organico	
Articolo attuale	Proposta di inserimento
<p>Art.46 - Funzioni e compiti del Consiglio Federale (Del. n.146 C.F. 14/12/2002 – Del. n.334 C.F. 16-17/04/2004 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007)</p> <p>[1] I membri del Consiglio Federale lo sono a titolo strettamente personale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.</p> <p>[2] Oltre a compiti e poteri conferitigli dall'art.32 dello Statuto, il Consiglio Federale:</p> <p>a) dispone l'ordinamento dei Campionati e, quando non ha delegato altri soggetti, anche la formula dei Campionati, di cui controlla l'andamento mediante il Settore Agonistico (SA);</p> <p>b) fissa le quote e i contributi federali, le tasse e le ammende, determinando i provvedimenti per l'inadempienza;</p> <p>c) istituisce Comitati e Commissioni a carattere nazionale, locale, settoriale o di categoria, fissandone i compiti, deliberandone le competenze e la struttura, disponendone i limiti di autonomia decisionale, stabilendo i proventi ed esaminandone i rendiconti;</p> <p>d) delibera su tutte le materie non specificatamente riservate alla competenza funzionale dell'Assemblea.</p> <p>[3] È in facoltà del Consiglio Federale delegare a propri componenti l'esercizio di funzioni ad esso riservate. La delibera di delega deve contenere i limiti e i requisiti specifici per l'esplicazione del mandato.</p>	<p>e) In adempimento a quanto previsto dall'art. 32 lettera r dello Statuto, all'inizio del quadriennio olimpico, e per la durata dello stesso, il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, può riconoscere ai Comitati Provinciali costituiti, l'assegnazione dell'Ufficio Tecnico per la gestione di campionati con un numero complessivo di gare non inferiore a 2.000.</p>

L'efficacia della presente delibera è subordinata all'approvazione da parte del CONI dello Statuto federale approvato dalla 43ª Assemblea Generale Straordinaria, tenutasi a Roma il 23 giugno 2012.

DELIBERA N.69/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il nuovo testo dello Statuto approvato dalla 43^a Assemblea Generale Straordinaria tenutasi a Roma il 23 giugno 2012 e sottoposto all'approvazione del CONI;
- visto in particolare l'articolo 32 lettera r del nuovo testo dello Statuto federale laddove si prevede l'attribuzione al Consiglio Federale della prerogativa di assegnare l'Ufficio Tecnico per la gestione dei campionati ai Comitati Provinciali, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale;
- visto inoltre il comma 7 dell'art.41 dello Statuto federale laddove si prevede che "i Comitati Provinciali possono essere dotati di autonomia amministrativo-contabile così come definita nell'articolo 35 comma 4 e 5 dello Statuto federale e secondo le modalità definite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità della FIP";
- vista la delibera n.68 di pari data con la quale viene inserito nell'articolo 46 del Regolamento Organico la lettera e) del secondo comma che prevede che "in adempimento a quanto previsto dall'art.32 lettera r dello Statuto, all'inizio del quadriennio olimpico, e per la durata dello stesso, il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, può riconoscere ai Comitati Provinciali costituiti l'assegnazione dell'Ufficio Tecnico per la gestione di campionati con un numero complessivo di gare non inferiore a 2.000";
- considerata la necessità di conferire l'autonomia amministrativo-contabile ai Comitati Provinciali dotati di sufficienti mezzi e di adeguata organizzazione;
- individuata nell'assegnazione dell'Ufficio Tecnico Provinciale la caratteristica connotante un Comitato Provinciale con sufficienti mezzi ed adeguata organizzazione;
- considerata altresì la necessità di recepire nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità i principi previsti nel nuovo testo dello Statuto federale in tema di concessione dell'autonomia amministrativo-contabile ai Comitati Regionali (art.35 comma 4 e 5) e ai Delegati Provinciali (art.47 primo comma lettera b);

DELIBERA

di modificare l'articolo 36 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità come di seguito indicato:

Regolamento Amministrazione e contabilità	
Articolo attuale	Proposta di modifica
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE Art. 36 – Principi generali 1. I Comitati territoriali hanno autonomia gestionale e amministrativa.	ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE Art. 36 – Principi generali 1. I Comitati Regionali sono dotati di autonomia amministrativo-contabile così come definita dai commi 4 e 5 dell'art. 35 dello Statuto; 2. I Comitati Provinciali dotati di Ufficio Tecnico a norma dell'art. 32 lettera r dello Statuto e dell'art. 46 lettera e) del R.O. hanno autonomia amministrativo-contabile così come definita dai commi 4 e 5 dell'art. 35 dello Statuto;

	<p>3. I Comitati Provinciali non dotati di Ufficio Tecnico a norma dell'art. 32 lettera r dello Statuto e dell'art. 46 lettera e) del R.O. non hanno autonomia amministrativo-contabile. In tal caso il Presidente provinciale è Funzionario delegato alla spesa del Comitato Regionale, così come previsto dall'art. 43 lettera f dello Statuto;</p> <p>4. Il Delegato Provinciale è Funzionario delegato alla spesa del Comitato Regionale, così come previsto dall'art. 47 lettera b dello Statuto.</p>
--	--

L'efficacia della presente delibera è subordinata all'approvazione da parte del CONI dello Statuto federale approvato dalla 43^a Assemblea Generale Straordinaria, tenutasi a Roma il 23 giugno 2012.

DELIBERA N.70/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.65, assunta dal Presidente Federale in data 26 giugno 2012, con la quale è stato approvato il cambio di ragione sociale della Società A.S.D. NBB BRESCIA (cod. FIP 052110);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.65, assunta dal Presidente Federale in data 26 giugno 2012.

DELIBERA N.71/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.66, assunta dal Presidente Federale in data 26 giugno 2012, con la quale è stato approvato il cambio di ragione sociale della Società G.S. FULGOR DIL. (cod. FIP 005542);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.66, assunta dal Presidente Federale in data 26 giugno 2012.

DELIBERA N.72/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.67, assunta dal Presidente Federale in data 26 giugno 2012, con la quale è stato approvato il cambio di ragione sociale della Società VIRTUS PALL. C.S.P.T. SSDARL (cod. FIP 006908);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.67, assunta dal Presidente Federale in data 26 giugno 2012.

DELIBERA N.73/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata dalla Società Angels 2011 SSD arl di Santarcangelo di Romagna (cod. FIP 052469) con la quale ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento Organico ha richiesto la possibilità di trasferire la propria sede presso la città di Rieti;

considerato che la Società Angels 2011 SSD arl motiva all'interno della modulistica federale di voler procedere all'operazione di cui sopra in quanto *"il tessuto economico locale non ha fornito alla Società un adeguato supporto economico e finanziario mentre da indagini preliminarmente effettuate, la zona di Rieti garantisce un bacino di utenza superiore con opportunità economico-finanziarie di maggior rilievo"*;

considerato che la Società istante non ha allegato i presupposti previsti dall'art.136 del Regolamento Organico per ottenere il trasferimento di sede ossia a) mancanza di un adeguato impianto di gioco b) per poter svolgere idonea azione promozionale e tenuto conto che sul territorio di Rieti esistono altre realtà cestistiche radicate partecipanti ai campionati nazionali e regionali che svolgono regolare attività federale;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza avanzata dalla Società Angels 2011 SSD arl di Santarcangelo di Romagna (cod. FIP 052469) con la quale ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento Organico ha richiesto la possibilità di trasferire la propria sede presso la città di Rieti.

DELIBERA N.74/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza avanzata dalla Società ASD Basket Fossombrone (cod. FIP 000677) con la quale, ai sensi dell'articolo 135ter del Regolamento Organico, ha richiesto la possibilità di effettuare una scissione tra attività senior ed attività giovanile;

considerato che uno dei presupposti per poter procedere alla richiesta di scissione è l'aver adempiuto a tutti gli obblighi nei confronti della FIP, dei suoi affiliati e tesserati al momento della proposizione dell'istanza ai sensi dell'articolo 135ter, comma 7 del Regolamento Organico;

- considerato che in data 21 giugno 2012 è stato incardinato un procedimento innanzi alla Commissione Vertenze Arbitrali ai sensi dell'articolo 116 del Regolamento di Giustizia su istanza di un tesserato della Società ASD Pallacanestro Fiorentina Affrico (cod. FIP 009006);
- visto che l'istanza di scissione sopracitata prevedeva il trasferimento della Società con il titolo sportivo di Divisione Nazionale B presso la città di Firenze con la denominazione "Affrico Basket Firenze SSD arl";
- visto che il presidente della Società ASD Pallacanestro Fiorentina Affrico (cod. FIP 009006) nei cui confronti è stato incardinato un procedimento ai sensi dell'art.116 del Regolamento di Giustizia risulta essere stato inserito in qualità di consigliere della nuova Società "Affrico Basket Firenze SSD arl";
- ravvisata una continuità tra la nuova Società e la Società ASD Pallacanestro Fiorentina Affrico (cod. FIP 009006);
- ritenuto pertanto che venga meno uno dei presupposti necessari per l'accoglimento dell'istanza di scissione;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza avanzata dalla Società ASD Basket Fossombrone (cod. FIP 000677) con la quale ai sensi dell'articolo 135ter del Regolamento Organico ha richiesto la possibilità di effettuare una scissione tra attività senior ed attività giovanile.

DELIBERA N.75/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista l'istanza, datata 4 luglio 2012, avanzata dalla Società Pallacanestro Fortitudo Bologna (cod. FIP 000103) con la quale ha richiesto la possibilità di effettuare un cambio di denominazione in "103 Società Sportiva Dil. a r.l.";
- vista l'istanza, datata 4 luglio 2012, avanzata dalla Società Eagles SSD a.r.l. (cod. FIP 052578) con la quale ha richiesto la possibilità di effettuare un cambio di denominazione in "Pallacanestro Fortitudo Bologna SSD a r.l.";
- vista l'istanza, datata il 12 luglio 2012, avanzata dalla Società Biancoblu Basket Bologna (cod. FIP 043885) con la quale ha richiesto la possibilità di effettuare un cambio di denominazione in "Cestistica Fortitudo Bologna S.r.l.";
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico;
- vista la propria delibera n.63 assunta in occasione della riunione del 16 luglio 2011;

DELIBERA

- di non autorizzare il cambio di denominazione della Società Fortitudo Pallacanestro Bologna SSD arl in (codice FIP 000113) in "103 Società Sportiva Dil a R.L.";
- di non autorizzare il cambio di denominazione della Società Eagles SSD a R.L. (codice FIP 052578) in "Fortitudo Pallacanestro Bologna SSD a R.L.";

- di non autorizzare il cambio di denominazione della Società Biancoblu Basket Bologna (codice FIP 043885) in "Cestistica Fortitudo Bologna SRL".

DELIBERA N.76/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta di nuova affiliazione presentata dalla Società TREVISO BASKET SRL;

ritenuto che l'Ufficio Federale Competente debba verificare la compatibilità dello statuto e della documentazione presentata, con quanto previsto dai regolamenti federali, considerando che ad un primo esame lo statuto e la denominazione sociale non appaiono conformi ai Regolamenti;

DELIBERA

di prendere atto della richiesta di nuova affiliazione della Società TREVISO BASKET SRL e di subordinare il riconoscimento ai fini sportivi al positivo completamento in base alle eventuali modifiche ed integrazioni che verranno richieste dall'Ufficio Federale Competente.

DELIBERA N.77/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S. DIL. F. LUSSANA (cod. FIP 042055) con sede in BERGAMO che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C REG.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S. DIL. F. LUSSANA alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S. DIL. F. LUSSANA (cod. FIP 042055) con sede in BERGAMO VIA DONADONI 10, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD XXL BERGAMO BASKET con sede in BERGAMO, svolgerà attività nel Campionato di Serie C REG. presso l'impianto sito nel comune di BERGAMO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.78/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della PALL TRAPANI S.C. S.S.D.A R.L. (cod. FIP 010752) con sede in TRAPANI che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie DNB;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società PALL TRAPANI S.C. S.S.D.A R.L. alle seguenti condizioni:

1. la Società PALL TRAPANI S.C. S.S.D.A R.L. (cod. FIP 010752) con sede in TRAPANI LARGO ILIO, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita POLISPORTIVA TRAPANI S.C. SSDARL con sede in TRAPANI, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie DNB presso l'impianto sito nel comune di TRAPANI;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.79/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della NUOVA PALL. ARZANO (cod. FIP 046089) con sede in ARZANO che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C REG.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società NUOVA PALL. ARZANO alle seguenti condizioni:

1. la Società NUOVA PALL. ARZANO (cod. FIP 046089) con sede in ARZANO Via A. Pecchia 71, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita AD VIRTUS PALLACANESTRO ARZANO con sede in ARZANO, svolgerà attività nel Campionato di Serie C REG. presso l'impianto sito nel comune di ARZANO;

3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.80/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della NOVA BASKET CIAMPINO (cod. FIP 008681) con sede in CIAMPINO che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie DNC;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società NOVA BASKET CIAMPINO alle seguenti condizioni:

1. la Società NOVA BASKET CIAMPINO (cod. FIP 008681) con sede in CIAMPINO Via Mura Francesi 174, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD NOVA VIRTUS FRUSINO con sede in FROSINONE, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie DNC presso l'impianto sito nel comune di FROSINONE;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.81/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della ASD NUOVA FORTITUDO PALL CIST. (cod. FIP 051524) con sede in CISTERNA DI LATINA che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C REG.;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società ASD NUOVA FORTITUDO PALL CIST. alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD NUOVA FORTITUDO PALL CIST. (cod. FIP 051524) con sede in CISTERNA DI LATINA Via VIA TITO SPERI 5, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ADS APDB ROMA con sede in ROMA svolgerà attività nel Campionato di Serie C REG. presso l'impianto sito nel comune di ROMA;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.82/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della POL.CITTADELLA DELLO SPORT ASD (cod. FIP 047444) con sede in TORRE DEL GRECO che ha svolto nella stagione sportiva 12/13 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società POL.CITTADELLA DELLO SPORT ASD alle seguenti condizioni:

1. la Società POL.CITTADELLA DELLO SPORT ASD (cod. FIP 047444) con sede in TORRE DEL GRECO Via C. BATTISTI 12 TR PR 3, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASTER BASKET SAVIANO ASD con sede in SAVIANO, svolgerà attività nel Campionato di Serie D presso l'impianto sito nel comune di SAVIANO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.83/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S. DIL. NOVENTA 2000 (cod. FIP 034295) con sede in NOVENTA PADOVANA che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C REG.;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S. DIL. NOVENTA 2000 alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S. DIL. NOVENTA 2000 (cod. FIP 034295) con sede in NOVENTA PADOVANA Via xxv aprile 2, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita BASKET MESTRE 1958 A.D. con sede in MESTRE, svolgerà attività nel Campionato di Serie C REG. presso l'impianto sito nel comune di MESTRE;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.84/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. VIGLIANO BASKET TEAM (cod. FIP 016906) con sede in VIGLIANO BIELLESE che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. VIGLIANO BASKET TEAM alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. VIGLIANO BASKET TEAM (cod. FIP 016906) con sede in VIGLIANO BIELLESE viale alpini d'Italia 2, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD VIGLIANO BASKET CLUB con sede in VIGLIANO BIELLESE, svolgerà attività nel Campionato di Serie D presso l'impianto sito nel comune di VIGLIANO BIELLESE;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;

4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.85/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.DIL. BASKET CORATO (cod. FIP 002157) con sede in CORATO che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie DNC ;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.DIL. BASKET CORATO alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.DIL. BASKET CORATO (cod. FIP 002157) con sede in CORATO LARGO PLEBISCITO 19, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita BASKET NORD BARESE SSDARL svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie DNC presso l'impianto sito nel comune di BARI;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.86/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.D. PALL. CASSINO (cod. FIP 046323) con sede in CASSINO che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie DNC;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.D. PALL. CASSINO alle seguenti condizioni:

1. la Società A.D. PALL. CASSINO (cod. FIP 046323) con sede in CASSINO largo dante 5, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.D. BASKET CASSINO con sede in CASSINO, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie DNC presso l'impianto sito nel comune di CASSINO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.87/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. PALLACANESTRO MOLA (cod. FIP 052179) con sede in MOLA DI BARI che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie DNC;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. PALLACANESTRO MOLA alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. PALLACANESTRO MOLA (cod. FIP 052179) con sede in MOLA DI BARI VIA ENRICO TOTI 25, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL con sede in MOLA DI BARI, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie DNC presso l'impianto sito nel comune di MOLA DI BARI;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.88/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. CESTISTICA BARI (cod. FIP 051815) con sede in BARI che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. CESTISTICA BARI alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. CESTISTICA BARI (cod. FIP 051815) con sede in BARI Via VIA OBERDAN 40/D, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD BARI BASKET COLLEGE con sede in BARI, svolgerà attività nel Campionato di Serie D presso l'impianto sito nel comune di BARI;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.89/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D.PEGASO PORTICI (cod. FIP 050589) con sede in PORTICI che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie B FEMMINILE;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D.PEGASO PORTICI alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D.PEGASO PORTICI (cod. FIP 050589) con sede in PORTICI VIA SAN CRISTOFORO 53, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD NUOVA POLISPORTIVA BASKET SORRENTO con sede in SORRENTO, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie A3 presso l'impianto sito nel comune di SORRENTO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;

6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.90/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.D. PALAVAL BASKET 2004 (cod. FIP 050371) con sede in PALADINA che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di PROMOZIONE MASCHILE;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.D. PALAVAL BASKET 2004 alle seguenti condizioni:

1. la Società A.D. PALAVAL BASKET 2004 (cod. FIP 050371) con sede in PALADINA VIA BERTOLINI 7, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita AD GREEN TEAM BERGAMO con sede in BERGAMO svolgerà attività nel Campionato di PROMOZIONE MASCHILE presso l'impianto sito nel comune di BERGAMO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.91/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. CLUB ATLETICO FAENZA (cod. FIP 000144) con sede in FAENZA che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie A1 FEMMINILE;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. CLUB ATLETICO FAENZA alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. CLUB ATLETICO FAENZA (cod. FIP 000144) con sede in FAENZA VIA MANZONI 1 - C. P. 77, svolgerà attività nel settore giovanile;

2. la Società neocostituita CLUB ATLETICO ROMAGNA SOC. COOP. SP DIL. con sede in FAENZA, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie A1 FEMMINILE presso l'impianto sito nel comune di FAENZA;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.92/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.S.D. BASKET MILANO ARS (cod. FIP 016384) con sede in MILANO che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C FEMMINILE;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.S.D. BASKET MILANO ARS alle seguenti condizioni:

1. la Società A.S.D. BASKET MILANO ARS (cod. FIP 016384) con sede in MILANO Via PRAMPOLINI 10/2, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita AD BASKET FEMMINILE MILANO con sede in MILANO svolgerà attività nel Campionato di Serie C FEMMINILE presso l'impianto sito nel comune di MILANO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.93/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della POL. CITTA' FUTURA (cod. FIP 012276) con sede in ROMA che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie D;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società POL. CITTA' FUTURA alle seguenti condizioni:

1. la Società POL. CITTA' FUTURA (cod. FIP 012276) con sede in ROMA VIA ENRICO CRAVERO, 20 SCALA N, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita A.D. VIRTUS TSB 2012 CASSINO con sede in CASSINO svolgerà attività nel Campionato di Serie D presso l'impianto sito nel comune di CASSINO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.94/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della A.D. BK GIARDINI MARGHERITA (cod. FIP 007855) con sede in BOLOGNA che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie C REG.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società A.D. BK GIARDINI MARGHERITA alle seguenti condizioni:

1. la Società A.D. BK GIARDINI MARGHERITA (cod. FIP 007855) con sede in BOLOGNA VIA DI FRINO 16, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita ASD PALLACANESTRO CASTENASO con sede in BCASTENASO svolgerà attività nel Campionato di Serie presso l'impianto sito nel comune di CASTENASO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.95/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della MONTEBELLO BASKET A.S.D. (cod. FIP 003322) con sede in MONTEBELLO VICENTINO che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di PROMOZIONE MASCHILE;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società MONTEBELLO BASKET A.S.D. alle seguenti condizioni:

1. la Società MONTEBELLO BASKET A.S.D. (cod. FIP 003322) con sede in MONTEBELLO VICENTINO Via VIA PEDROLLO, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita VIRRTUS VALDAGNO ASD con sede in VALDAGNO, VIA PEDROLLO, svolgerà attività nel Campionato di PROMOZIONE MASCHILE presso l'impianto sito nel comune di VALDAGNO;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.96/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della G. S. DIL. OLYMPIA BASKET (cod. FIP 000276) con sede in REGGIO CALABRIA che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie B FEMMINILE;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società G. S. DIL. OLYMPIA BASKET alle seguenti condizioni:

1. la Società G. S. DIL. OLYMPIA BASKET (cod. FIP 000276) con sede in REGGIO CALABRIA VIA IBICO, 4, svolgerà attività nel settore giovanile;

2. la Società neocostituita A.S.D. OLYMPIA '68 BASKETBALL con sede in REGGIO CALABRIA, svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie A3 presso l'impianto sito nel comune di REGGIO CALABRIA;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

DELIBERA N.97/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società SPORTING CLUB TORREGRECO ASD (COD. FIP 280), avente diritto a partecipare al Campionato di PROMOZIONE MASCHILE, con la Società A.S.D. TORREGRECO (COD. FIP 52178), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società SPORTING CLUB TORREGRECO ASD (COD. FIP 280) con sede in torre del greco con la Società A.S.D. TORREGRECO (COD. FIP 52178) con sede in TORRE DEL GRECO con l'assunzione della denominazione ASD SPORTING CLUB TORREGRECO (COD. FIP 280), con sede in TORRE DEL GRECO;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società ASD SPORTING CLUB TORREGRECO (COD. FIP 280) per la partecipazione al Campionato di PROMOZIONE MASCHILE;

DELIBERA N.98/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società PALLACANESTRO BUDRIO A.S.D. (COD. FIP 289), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili, con la Società ASD NUOVO BASKET BUDRIO (COD. FIP 43082), avente diritto a partecipare al Campionato di Serie C REG.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società PALLACANESTRO BUDRIO A.S.D. (COD. FIP 289) con sede in BUDRIO con la Società ASD NUOVO BASKET BUDRIO (COD. FIP 43082) con sede in BUDRIO con l'assunzione della denominazione PALL. BUDRIO 2012 A.S.D (COD. FIP 289) con sede in BUDRIO;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società PALL. BUDRIO 2012 A.S.D (COD. FIP 289) per la partecipazione al Campionato di Serie C REG.;

DELIBERA N.99/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S. DIL. BASKET IVREA (COD. FIP 347), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili, con la Società LETTERA 22 A.S.D. (COD. FIP 48533), avente diritto a partecipare al Campionato C REG.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.S. DIL. BASKET IVREA (COD. FIP 347) con sede in IVREA con la Società LETTERA 22 A.S.D. (COD. FIP 48533) con sede in IVREA con l'assunzione della denominazione LETTERA 22 A.S.D. (COD. FIP 48533) con sede in IVREA;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società LETTERA 22 A.S.D. (COD. FIP 48533) per la partecipazione al Campionato di Serie C REG.;

DELIBERA N.100/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.DIL. PALL. SORA (COD. FIP 644), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, con la Società ASD VIRTUS FRUSINO (COD. FIP 718), avente diritto a partecipare al Campionato C REG.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.DIL PALL. SORA (COD. FIP 644) con sede in SORA con la Società ASD VIRTUS FRUSINO (COD. FIP 718) con sede in FROSINONE con l'assunzione della denominazione ASD PALLACANESTRO SORA (COD. FIP 644) con sede in SORA;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società ASD PALLACANESTRO SORA (COD. FIP 644) per la partecipazione al Campionato di Serie C REG.

DELIBERA N.101/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società U.S. DIL. PALL. 4 TORRI (COD. FIP 1228), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, con la Società A.POL. DIL. SAN PATRIGNANO (COD. FIP 48047), avente diritto a partecipare al Campionato C REG.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società U.S. DIL. PALL. 4 TORRI (COD. FIP 1228) con sede in FERRARA con la Società A.POL. DIL. SAN PATRIGNANO (COD. FIP 48047) con sede in OSPEDALETTO DI RIMINI con l'assunzione della denominazione U.S. DIL. PALL. 4 TORRI (COD. FIP 1228) con sede in FERRARA;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società U.S. DIL. PALL. 4 TORRI (COD. FIP 1228) per la partecipazione al Campionato di Serie C REG.;

DELIBERA N.102/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.D. SERIANA BK 75 (COD. FIP 3147), avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D, con la Società POL. DESENZANESE BASKET A.S.D. (COD. FIP 45033), avente diritto a partecipare al Campionato di 1ª Div. Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.D. SERIANA BK 75 (COD. FIP 3147) con sede in NEMBRO con la Società POL. DESENZANESE BASKET A.S.D. (COD. FIP 45033) con sede in ALBINO con l'assunzione della denominazione A.D. SERIANA BK 75 (COD. FIP 3147) con sede in NEMBRO;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società A.D. SERIANA BK 75 (COD. FIP 3147) per la partecipazione al Campionato di Serie D.

DELIBERA N.103/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A. DIL GAMMA BASKET (COD. FIP 4564), avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D, con la Società AD BASKET MILLENNIUM CERNUSCO (COD FIP 43991), avente diritto a partecipare al Campionato C REG.;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A. DIL GAMMA BASKET (COD. FIP 4564) con sede in SEGRATE con la Società AD BASKET MILLENNIUM CERNUSCO (COD FIP 43991) con sede in CERNUSCO SUL NAVIGLIO con l'assunzione della denominazione A. DIL GAMMA BASKET con sede in SEGRATE;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società A. DIL GAMMA BASKET per la partecipazione al Campionato di Serie C REG.;

DELIBERA N.104/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società HATRIA BASKET A.S.DIL. (COD. FIP 5112), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili, con la Società A.S.D. PALLACANESTRO ATRI (COD. FIP 51824), avente diritto a partecipare al Campionato di C REG.;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società HATRIA BASKET A.S.DIL. (COD. FIP 5112) con sede in ATRI con la Società A.S.D. PALLACANESTRO ATRI (COD. FIP 51824) con sede in ATRI con l'assunzione della denominazione HATRIA BASKET A.S.DIL. con sede in ATRI;

2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società HATRIA BASKET A.S.DIL. per la partecipazione al Campionato di Serie C REG.;

DELIBERA N.105/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società POL. BRABASKET (COD. FIP 6315), avente diritto a partecipare al Campionato di C REG., con la Società A.S.D. G.S. MONVISO 1979 (COD. FIP 51308), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società POL. BRABASKET (COD. FIP 6315) con sede in BRA con la Società A.S.D. G.S. MONVISO 1979 (COD. FIP 51308) con sede in BRA con l'assunzione della denominazione A.S.D. G.S. MONVISO 1979 con sede in BRA;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società A.S.D. G.S. MONVISO 1979 per la partecipazione al Campionato di Serie C REG.;

DELIBERA N.106/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. CLUB BASKET FRASCATI (COD. FIP 7948), avente diritto a partecipare al Campionato di C REG., con la Società A.DIL PALL. FRASCATI (COD. FIP 8332), avente diritto a partecipare al Campionato 1ª Div. Maschile ;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.S.D. CLUB BASKET FRASCATI (COD. FIP 7948) con sede in FRASCATI con la Società A.DIL PALL. FRASCATI (COD. FIP 8332) con sede in FRASCATI con l'assunzione della denominazione A.S.D. CLUB BASKET FRASCATI con sede in FRASCATI;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società A.S.D. CLUB BASKET FRASCATI per la partecipazione al Campionato di Serie C REG.;

DELIBERA N.107/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. ROBBIANE (COD. FIP 9155), avente diritto a partecipare al Campionato Serie D, con la Società A.DIL PALL. BARZANO' (COD. FIP 50010), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.S.D. ROBBIANE (COD. FIP 9155) con sede in ROBBIANE con la Società A.DIL PALL. BARZANO' (COD. FIP 50010) con sede in BARZANO' con l'assunzione della denominazione A.S.D. ROBBIANE con sede in ROBBIANE;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società A.S.D. ROBBIANE per la partecipazione al Campionato di Serie D;

DELIBERA N.108/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. BASKET FANO (COD. FIP 12408), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili, con la Società A. DIL FANUM FORTUNAE BASKET (COD. FIP 33638), avente diritto a partecipare al Campionato di C REG.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.S.D. BASKET FANO (COD. FIP 12408) con sede in FANO con la Società A. DIL FANUM FORTUNAE BASKET (COD. FIP 33638) con sede in FANO con l'assunzione della denominazione ASD BASKET FANUM con sede in FANO;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società ASD BASKET FANUM per la partecipazione al Campionato di Serie C REG.;

DELIBERA N.109/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società G.S. BASKET SOUL V A.S.D. (COD. FIP 12549), avente diritto a partecipare al Campionato Promozione Maschile, con la Società ASD SOUL BASKET (COD. FIP 47878), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società G.S. BASKET SOUL V A.S.D. (COD. FIP 12549) con sede in MILANO con la Società ASD SOUL BASKET (COD. FIP 47878) con sede in MILANO con l'assunzione della denominazione ASD SOUL BASKET con sede in MILANO;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società ASD SOUL BASKET per la partecipazione al Campionato di Promozione Maschile;

DELIBERA N.110/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.DIL BK DEL BORGO (COD. FIP 16327), avente diritto a partecipare al Campionato C REG., con la Società A.S. DIL BLU OROBICA (COD. FIP 50000), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.S.DIL BK DEL BORGO (COD. FIP 16327) con sede in BERGAMO con la Società A.S. DIL BLU OROBICA (COD. FIP 50000) con sede in BERGAMO con l'assunzione della denominazione A.S. DIL BLU OROBICA con sede in BERGAMO;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società A.S. DIL BLU OROBICA per la partecipazione al Campionato di Serie di C REG.;

DELIBERA N.111/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A DIL. CB TEAM BASKET (COD. FIP 16902), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, con la Società BASKET JUNIOR CLUB A.S.D. (COD. FIP 43737), avente diritto a partecipare al Campionato Serie D;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A DIL. CB TEAM BASKET (COD. FIP 16902) con sede in CASALE MONFERRATO con la Società BASKET JUNIOR CLUB A.S.D. (COD. FIP 43737) con sede in CASALE MONFERRATO con l'assunzione della denominazione A DIL. CB TEAM BASKET con sede in CASALE MONFERRATO;

2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. Di attribuire il titolo alla Società A DIL. CB TEAM BASKET per la partecipazione al Campionato di Serie D;

DELIBERA N.112/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S.D. BASKET NOVI (COD. FIP 36375), con la Società A.DIL. BLACK BASKET (COD. FIP 50151), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.S.D. BASKET NOVI (COD. FIP 36375) con sede in NOVI LIGURE con la Società A.DIL. BLACK BASKET (COD. FIP 50151) con sede in SERRAVALLE SCRIVIA con l'assunzione della denominazione ASD PALLACANESTRO NOVI 1980 con sede in NOVI LIGURE;

2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. Di attribuire il titolo alla Società ASD PALLACANESTRO NOVI 1980 per la partecipazione al Campionato di Promozione Maschile.

DELIBERA N.113/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società B.& R.C. CASTIGLIONE (COD. FIP 39087), avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D, con la Società CASALBASKET ASD (COD. FIP 44220), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società B.& R.C. CASTIGLIONE (COD. FIP 39087) con sede in CASTIGLIONE D'ADDA con la Società CASALBASKET ASD (COD. FIP 44220) con sede in CASALPUSTERLENGO con l'assunzione della denominazione CASALBASKET 2012 ASD con sede in CASALPUSTERLENGO;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società CASALBASKET 2012 ASD per la partecipazione al Campionato di Serie D;

DELIBERA N.114/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società SCUOLA BASKET TREVIGLIO (COD. FIP 42032), avente diritto a partecipare ai Campionati Giovanili, con la Società SCUOLA BASKET VALTESSE (COD. FIP 42052), avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società SCUOLA BASKET TREVIGLIO (COD. FIP 42032) con sede in TREVIGLIO con la Società SCUOLA BASKET VALTESSE (COD. FIP 42052) con sede in BERGAMO con l'assunzione della denominazione SCUOLA BASKET TREVIGLIO (COD. FIP 42032) con sede in TREVIGLIO;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società SCUOLA BASKET TREVIGLIO (COD. FIP 42032) per la partecipazione al Campionato di Serie D;

DELIBERA N.115/2012

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società A.S. PARMA INDIANS (COD. FIP 44258), avente diritto a partecipare al Campionato di Promozione Maschile, con la Società A.S.D. VICO BASKET (COD. FIP 51402), avente diritto a partecipare al Campionato di 1ª Div. Maschile;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società A.S. PARMA INDIANS (COD. FIP 44258) con sede in PARMA con la Società A.S.D. VICO BASKET (COD. FIP 51402) con sede in COLLECCHIO con l'assunzione della denominazione A.S.D. VICO BASKET con sede in COLLECCHIO;
2. Di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. Di attribuire il titolo alla Società A.S.D. VICO BASKET per la partecipazione al Campionato di Promozione Maschile;

DELIBERA N.116/2012

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di scissione presentata dal Legale rappresentante della ASD TEAM BASKET VIOLA REGGIO (cod. FIP 007815) con sede in REGGIO DI CALABRIA che ha svolto nella stagione sportiva 11/12 attività giovanile e attività senior nel campionato di Serie DNB;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 ter R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;


DELIBERA

di autorizzare la scissione della Società ASD TEAM BASKET VIOLA REGGIO alle seguenti condizioni:

1. la Società ASD TEAM BASKET VIOLA REGGIO (cod. FIP 007815) con sede in REGGIO DI CALABRIA Via Pio XI 337, svolgerà attività nel settore giovanile;
2. la Società neocostituita VIOLA REGGIO CALABRIA SSDARL con sede in REGGIO DI CALABRIA svolgerà attività nel Campionato Nazionale di Serie DNB presso l'impianto sito nel comune di REGGIO CALABRIA;
3. entrambe le società subentrano nei rapporti sportivi facenti capo al rispettivo settore senior e settore giovanile;
4. tutti gli atleti/e tesserati/e restano tesserati con la Società che proseguirà attività giovanile. Tutti gli atleti/e senior non soggetti/e a norme di svincolo potranno presentare istanza di svincolo alla Commissione Tesseramento Nazionale con le modalità previste;
5. le due società restano solidamente responsabili delle obbligazioni assunte nei confronti dei tesserati della Società originaria sino al momento della scissione;
6. la Società che svolgerà l'attività senior dovrà adempiere agli obblighi previsti per la partecipazione ai campionati giovanili della rispettiva categoria;

Roma, 14 luglio 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Berteà)



IL PRESIDENTE
(Dino Meneghin)

